



CORTE DI APPELLO DI LECCE

Sezione Unica Penale

ORDINANZA
art. 23 legge n. 87/1953

Composta dai sigg.:

dott. Francesco Ottaviano	Presidente
dott. Giuseppe Biondi	Consigliere rel.
dott. Luca Colitta	Consigliere

OSSERVA

1. Premessa e svolgimento del processo.

Con sentenza del Tribunale di Lecce in data 8.9.2021 veniva ritenuto responsabile del reato ascrittogli limitatamente ai fatti commessi dal 2014 in poi e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, veniva condannato alla pena di mesi tre di

reclusione e €. 300,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. Il ~~Davide~~ veniva, altresì, condannato a risarcire il danno alla costituita parte civile, liquidato in €. 4.520,34, oltre interessi sino al soddisfo, nonché alla rifusione delle spese di lite in favore della parte civile, quantificate in complessivi €. 2.065,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Veniva concessa la sospensione condizionale della pena, subordinatamente al risarcimento del danno, entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Avverso la citata sentenza proponeva tempestivo appello il difensore dell'imputato, censurando la pronuncia sulla base dei seguenti motivi:

1. Con il primo motivo di appello si sostiene l'insussistenza del fatto per il mancato raggiungimento della prova del reato contestato. Avrebbe dovuto farsi carico del cosiddetto onere della prova il querelante. Tuttavia, i pagamenti effettuati dai clienti e riscossi dal ~~Davide~~ sarebbero avvenuti tramite assegni non trasferibili intestati a ~~Wesit~~, come anche confermato dai testi d'accusa. Alcuni clienti a volte pagavano in contanti, circostanza quest'ultima non confermata da alcun riscontro documentale. Inoltre, tutti i testi di accusa non avrebbero saputo indicare se le somme asseritamente pagate dai clienti fossero state realmente versate, eccetto pochi casi di clienti che fornivano la fotocopia dell'assegno. Dunque, non sarebbe stata fornita la prova che gli ammanchi dei clienti gestiti dal venditore ~~Davide~~ fossero derivati da un contegno illecito dell'imputato, che tratteneva tali somme. Tanto perché i clienti non fornivano la prova del loro avvenuto pagamento al ~~Davide~~, ma lo dichiaravano in modo unilaterale, senza fornire riscontro, e dopo molto tempo, ovvero solo quando l'ufficio recupero crediti della ~~Wesit~~, come indicato dalla responsabile del settore, la teste ~~SAI~~, verificando la situazione patrimoniale della società, notando le situazioni debitorie di vari clienti, chiamava i medesimi per la riscossione. Peraltro, i soli clienti che fornivano la prova dei pagamenti esibivano la copia degli assegni intestati alla ~~Wesit~~ e non trasferibili. D'altra parte, i controlli venivano eseguiti da parte della ~~Wesit~~ quando il ~~Davide~~ non era più un dipendente della società. Le dichiarazioni della teste ~~SAI~~ sarebbero contraddittorie. La stessa riconosceva una mail prodotta dalla difesa, inviata dalla ~~Wesit~~ al ~~Davide~~ in data 30.5.2012 e 20.2.2014, con cui l'azienda contestava gli ammanchi all'imputato già nell'anno 2014 e lo licenziava. La querela, però, veniva sporta solo nel 2018. Il ~~Davide~~ vantava un credito nei confronti della ~~Wesit~~ e sul punto la Cassazione si è espressa affermando che il dipendente che trattiene delle somme, errando nel ritenersi creditore dell'azienda, non commetterebbe reato.

2. Con il secondo motivo di impugnazione si eccepisce l'estinzione del reato per prescrizione, atteso che i fatti addebitati al ~~Davide~~ risalirebbero al 2014, come anche indicato dal giudice di prime cure.

Si conclude, pertanto, chiedendo in via principale l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste, anche con formula dubitativa non essendo stata raggiunta la prova del reato contestato, in subordine dichiararsi il non doversi procedere a seguito di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

All'odierna udienza del 13.12.2024, che si è tenuta ai sensi dell'art. 23-bis d.l. n. 137/20, convertito con modifiche dalla legge n. 176/20, lette le conclusioni scritte delle parti, pervenute a mezzo PEC, è stata emessa la seguente ordinanza, che verrà comunicata alle parti.

2. In punto di rilevanza della questione.

2.1. L'applicazione nel caso di specie dell'art. 578, comma 1, c.p.p., oggetto delle censure di incostituzionalità.

Va osservato che il reato ascritto al ~~Definizione~~ è effettivamente estinto per prescrizione. Invero, come emerge pacificamente dalla lettura della sentenza di primo grado (pag. 6, 7, 8 e 9), al momento della lettura del dispositivo della sentenza impugnata non risultavano estinti per prescrizione i fatti asseritamente commessi dopo il mese di gennaio 2014, e, precisamente, i fatti asseritamente commessi dal 12.2.2014 al 25.8.2014 (somme asseritamente non versate per un importo pari a €. 4.020,34). Orbene, anche tenendo conto dei periodi di sospensione calcolati dal primo giudice (giorni 64 per il rinvio in conseguenza della pandemia da COVID-19 e giorni 61 per il rinvio dell'11.11.2020 per il legittimo impedimento del difensore dell'imputato) il termine di prescrizione è venuto a maturare per tutti i fatti tra il 15.12.2021 e il 30.6.2022.

Tuttavia, è costituita e presente nel giudizio la parte civile. In primo grado, il ~~Definizione~~, riconosciuto colpevole del reato ascrittogli, è stato condannato a risarcire il danno nei confronti della parte privata, liquidato in €. 4.520,34.

Con l'appello, come visto, si chiede l'assoluzione dell'imputato, anche con formula dubitativa, e, quindi, anche ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p. Orbene, ai sensi dell'art. 574, comma 4, c.p.p. l'impugnazione così proposta estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali. Pertanto, questa Corte è chiamata a fare applicazione nel caso di specie della norma di cui all'art. 578, comma 1, c.p.p., a mente della quale, *"quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o per prescrizione, decidono sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili"* (mentre, ove non fossero stati proposti motivi sulla responsabilità, neppure civile – ad esempio motivi solo sul trattamento sanzionatorio, genericamente inteso –, questa Corte non avrebbe dovuto pronunciarsi sulle statuizioni civili *ex art. 578 c.p.p.*, che sarebbero rimaste, quindi, automaticamente ferme, anche in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, in mancanza di doglianze sull'affermazione di responsabilità: vedi sul punto Cass. pen. sez. V, 13.11.2023, n. 6380/24, fattispecie di ricorso per cassazione, avverso sentenza di conferma della condanna in appello per delitto di bancarotta fraudolenta e di condanna al risarcimento del danno, con il quale si lamentava solo il mancato riconoscimento del beneficio di cui all'art. 163 c.p., in cui la Cassazione, ritenuto fondato il motivo, si limitava solo ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata per la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, affermando il principio di diritto di cui sopra).

2.2. L'art. 578, comma 1, c.p.p. nell'interpretazione della Corte Costituzionale.

Come è noto, questa disposizione è stata oggetto in passato di dubbi di legittimità costituzionale, posti proprio da questa Corte con due ordinanze. La questione venne dichiarata infondata dalla Corte Costituzionale con la nota sentenza n. 182 del 2021.

Si invocava – per il tramite dei parametri interposti di cui agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. – il principio della presunzione di innocenza operante nell'ambito dell'ordinamento sia convenzionale (art. 6, paragrafo 2, CEDU), sia europeo (art. 48 CDFUE, unitamente agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE), il quale vieta che la persona, accusata di avere commesso un reato e sottoposta ad un procedimento penale conclusosi con proscioglimento (in rito o in

merito), possa poi essere trattata dalle pubbliche autorità come se fosse colpevole del reato precedentemente contestatole.

In particolare, tale principio veniva posto in rilievo in relazione alla fattispecie della prescrizione quale causa di estinzione del reato (art. 157, primo comma, c.p.), istituto questo la cui valenza sostanziale è stata confermata dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 140 del 2021 e n. 278 del 2020). Questa Corte dubitava della conformità dell'art. 578 c.p.p. al principio della presunzione di innocenza, come declinato dalla giurisprudenza CEDU e come risultante dall'ordinamento dell'Unione europea, nella misura in cui si assumeva che, per decidere sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili, si dovesse accertare, seppure *incidenter tantum*, la responsabilità penale dell'imputato per il reato estinto per prescrizione e in relazione al quale occorreva, invece, pronunciare una sentenza di proscioglimento dall'accusa.

La Corte Costituzionale, dopo avere ricostruito il quadro normativo europeo (sia del diritto della CEDU che dell'Unione europea, alla luce della pertinente giurisprudenza delle due rispettive Corti – quella di Strasburgo e quella del Lussemburgo -), passando a verificare se il giudice dell'appello penale, che, in applicazione della disposizione censurata, è chiamato a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili dopo avere dichiarato l'estinzione del reato, debba effettivamente procedere ad una rivalutazione complessiva della responsabilità penale dell'imputato, nonostante l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione e il proscioglimento dall'accusa penale, ritenne che, nella situazione processuale di cui alla disposizione censurata, che vede il reato essere estinto per prescrizione e quindi l'imputato prosciolto dall'accusa, il giudice non era affatto chiamato a formulare, sia pure "*incidenter tantum*", un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili.

In particolare, argomentò la Corte, *“anzitutto, un tale giudizio non è richiesto dal tenore testuale della disposizione censurata (art. 578 cod. proc. pen.) che, a differenza di quella immediatamente successiva (art. 578-bis cod. proc. pen.), non prevede il «previo accertamento della responsabilità dell'imputato». Il confronto tra l'art. 578 e l'art. 578-bis cod. proc. pen. è rilevante proprio al fine di chiarire l'ambito della cognizione richiesta dalla norma sospettata di illegittimità costituzionale. L'art. 578-bis concerne l'ipotesi in cui la “coda” di accertamento richiesto al giudice dell'impugnazione penale, in seguito alla sopravvenuta causa estintiva del reato (per prescrizione o amnistia), che travolge la condanna emessa nel grado precedente, concerne non già gli interessi civili, ma la sussistenza, o meno, dei presupposti di un provvedimento avente natura punitiva secondo i canoni interpretativi della giurisprudenza di Strasburgo. Diversamente dall'art. 578, infatti, l'art. 578-bis presuppone, ai fini della sua applicazione, non già che nel grado precedente sia stata pronunciata condanna risarcitoria o restitutoria in favore della parte civile, bensì che sia stata ordinata la “confisca in casi particolari” di cui al primo comma dell'art. 240-bis del codice penale o di altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'art. 322-ter del codice penale. In questo caso, pur rilevata la causa estintiva del reato, essendo il giudice chiamato a valutare i presupposti della conferma, o meno, di una sanzione di carattere punitivo ai sensi dell'art. 7 CEDU, la dichiarazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli non solo è consentita, ma è anzi doverosa, poiché non si può irrogare una pena senza il giudizio sulla sussistenza di una responsabilità personale, sebbene sia sufficiente che tale giudizio risulti nella «sostanza dell'accertamento» contenuto nella motivazione della sentenza, non essendo necessario che assuma, in dispositivo, la «forma della pronuncia» di condanna (sentenza n. 49 del 2015; Corte EDU, sentenza G.I.E.M. srl e*



altri contro Italia). Il dettato dell'art. 578-bis cod. proc. pen. risponde a tale esigenza, imponendo al giudice del gravame penale, chiamato a decidere sulla confisca dopo aver rilevato la causa estintiva del reato, il «previo accertamento della responsabilità dell'imputato». L'art. 578 cod. proc. pen., invece, non contiene analoga clausola, sicché l'ambito della cognizione da esso richiesta al giudice penale ai fini del provvedimento sull'azione civile, deve essere ricostruito dall'interprete, il quale, nel condurre l'esegesi convenzionalmente orientata della norma, ha come parametro convenzionale di riferimento proprio l'art. 6 CEDU, nella stabile e consolidata interpretazione datane dalla giurisprudenza di Strasburgo, nonché l'art. 48 CDFUE.”

Aggiunse, poi, il giudice delle leggi che “tale esegesi – a ben vedere – non trova ostacolo nella giurisprudenza di legittimità che il giudice rimettente richiama a fondamento delle sue censure di illegittimità costituzionale con riferimento sia ai rapporti tra l'immediata declaratoria delle cause di non punibilità e l'assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova (artt. 129 e 530, comma 2, cod. proc. pen.), sia all'individuazione del giudice competente per il giudizio di rinvio in seguito a cassazione delle statuizioni civili (art. 622 cod. proc. pen.), sia all'impugnabilità con revisione (art. 630, comma 1, lettera c, cod. proc. pen.) della sentenza del giudice di appello di conferma della condanna risarcitoria in seguito a proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato. Da una parte il principio di diritto (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 maggio-15 settembre 2009, n. 35490) – secondo cui, in deroga alla regola generale, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, quando, in sede di appello, sopravvenuta l'estinzione del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili – presuppone, per un verso, il carattere “pieno” o “integrale” della cognizione del giudice dell'impugnazione penale (il quale non può limitarsi a confermare o riformare immotivatamente le statuizioni civili emesse in primo grado, ma deve esaminare compiutamente i motivi di gravame sottopostigli, avuto riguardo al compendio probatorio e dandone poi conto in motivazione); per altro verso, non presuppone (né implica) che il giudice, nel conoscere della domanda civile, debba altresì formulare, esplicitamente o meno, un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato e debba effettuare un accertamento, principale o incidentale, sulla sua responsabilità penale, ben potendo contenere l'apprezzamento richiestogli entro i confini della responsabilità civile (in seguito, ex plurimis, Corte di cassazione, sezione sesta penale, sentenza 20 marzo-8 aprile 2013, n. 16155; sezione quarta penale, sentenze 21-28 novembre 2018, n. 53354 e 16 novembre-12 dicembre 2018, n. 55519). Più in generale la giurisprudenza (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 18 luglio-27 settembre 2013, n. 40109), pronunciandosi sul vizio di motivazione che può inficiare la decisione emessa dal giudice di appello ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen., ha affermato che, in conseguenza del rilievo del predetto vizio (e della susseguente cassazione della sentenza) il rinvio debba essere fatto sempre al giudice civile e non al giudice penale, in applicazione dell'art. 622 cod. proc. pen., proprio in ragione, non già del mancato accertamento incidentale della responsabilità penale dell'imputato, ma dell'omesso esame dei motivi di gravame, ove la condanna risarcitoria confermata dal giudice di appello sia fondata sul mero presupposto della “non evidente estraneità” dell'imputato ai fatti di reato contestatigli. La giurisprudenza successiva ha dato continuità a tale principio (Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenza 14 gennaio- 9 ottobre 2014, n. 42039; sezione sesta penale, sentenze 21 gennaio-6 febbraio 2014, n. 5888 e 23 settembre-6 novembre 2015, n. 44685): la cognizione del giudice dell'impugnazione penale, ex art. 578 cod. proc. pen., è funzionale alla conferma delle statuizioni civili, attraverso il completo esame dei motivi di impugnazione volto all'accertamento dei requisiti costitutivi

dell'illecito civile posto a fondamento della obbligazione risarcitoria o restitutoria. Il giudice penale dell'impugnazione è chiamato ad accertare i presupposti dell'illecito civile e nient'affatto la responsabilità penale dell'imputato, ormai prosciolto per essere il reato estinto per prescrizione. Né ciò è revocato in dubbio dall'affermata ammissibilità della istanza di revisione avverso la pronuncia di condanna al risarcimento del danno ex art. 578 cod. proc. pen. (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 25 ottobre 2018-7 febbraio 2019, n. 6141). L'ammissibilità di questa impugnazione straordinaria è conseguenza dell'ibridazione delle regole processuali che rimangono quelle del rito penale anche quando nel giudizio residua soltanto una domanda civilistica in ordine alla quale si è pronunciato il giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. (in generale, sentenza n. 176 del 2019). Ma dall'applicazione delle regole di rito non può inferirsi che il giudice della revisione ex art. 630 cod. proc. pen., non diversamente dal giudice d'appello o di cassazione ex art. 578 cod. proc. pen., debba pronunciarsi sulla responsabilità penale di chi è stato definitivamente prosciolto. La responsabilità, oggetto della cognizione del giudice, è pur sempre quella da atto illecito ex art. 2043 del codice civile."

Escluso, a giudizio della Corte, ogni ostacolo sia nel dato testuale della disposizione di cui all'art. 578 c.p.p., sia nel diritto vivente risultante dalla giurisprudenza di legittimità, si poteva accedere ad un'interpretazione conforme della norma agli indicati parametri interposti.

E l'interpretazione conforme di cui si faceva promotrice la Consulta era questa: *"il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.). Con riguardo al "fatto" – come storicamente considerato nell'imputazione penale – il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un "danno ingiusto" secondo l'art. 2043 cod. civ., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno. Nel contesto di questa cognizione rilevano sia l'evento lesivo della situazione soggettiva di cui è titolare la persona danneggiata, sia le conseguenze risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che non patrimoniale. La mancanza di un accertamento incidentale della responsabilità penale in ordine al reato estinto per prescrizione non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l'accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere assicurata, nella valutazione sistemica e bilanciata dei valori di rilevanza costituzionale al pari di quella, per l'imputato, derivante dalla presunzione di innocenza. Il danno non patrimoniale ha il contenuto chiarito, da tempo, dalla giurisprudenza (a partire da Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 24 giugno-11 novembre 2008, n. 26972, n. 26793, n. 26794 e n. 26795) e quindi sussiste sia nei casi espressamente previsti dalla legge al di fuori delle fattispecie di reato (art. 2059 cod. civ.), sia nei casi di lesione "non bagatellare" di interessi della persona elevati a valori costituzionali, sia infine, in tutte le ipotesi di derivazione del pregiudizio da un illecito civile coincidente con una fattispecie penale (art. 185 cod. pen.). In quest'ultima ipotesi l'illecito civile, pur fondandosi sull'elemento materiale e psicologico del reato, tuttavia risponde a diverse finalità e richiama un distinto regime probatorio. L'esigenza di rispetto della presunzione di innocenza dell'imputato non preclude al giudice penale dell'impugnazione di effettuare tale*

accertamento onde liquidare anche il danno non patrimoniale di cui all'art. 185 cod. pen. La natura civilistica dell'accertamento richiesto dalla disposizione censurata al giudice penale dell'impugnazione, differenziato dall'(ormai precluso) accertamento della responsabilità penale quanto alle pretese risarcitorie e restitutorie della parte civile, emerge riguardo sia al nesso causale, sia all'elemento soggettivo dell'illecito. Il giudice, in particolare, non accerta la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all'evento in base alla regola dell'«alto grado di probabilità logica» (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 10 luglio-11 settembre 2002, n. 30328). Per l'illecito civile vale, invece, il criterio del "più probabile che non" o della "probabilità prevalente" che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria (in tal senso è la giurisprudenza a partire da Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 11 gennaio 2008, n. 576, n. 581, n. 582 e n. 584). L'autonomia dell'accertamento dell'illecito civile non è revocata in dubbio dalla circostanza che esso si svolga dinanzi al giudice penale e sia condotto applicando le regole processuali e probatorie del processo penale (art. 573 cod. proc. pen.). L'applicazione dello statuto della prova penale è pieno e concerne sia i mezzi di prova (sarà così ammissibile e utilizzabile, ad esempio, la testimonianza della persona offesa che nel processo civile sarebbe interdotta dall'art. 246 cod. proc. civ.), sia le modalità di assunzione della prova (le prove costituenti saranno così assunte per cross examination ex art. 499 cod. proc. pen. e non per interrogatorio diretto del giudice), le quali ricalcheranno pedissequamente quelle da osservare nell'accertamento della responsabilità penale: ove ne ricorrano i presupposti, dunque, il giudice dell'appello penale, rilevata l'estinzione del reato, potrà – o talora dovrà (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 gennaio- 4 giugno 2021, n. 22065) – procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili (art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.).”

Aggiunse ancora la Corte che “l'approdo dell'interpretazione logico-sistematica della norma processuale censurata assicura, quanto al cosiddetto secondo aspetto della presunzione di innocenza, la conformità alla richiamata giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale, mentre da un lato ha ammonito che, «se la decisione nazionale sul risarcimento dovesse contenere una dichiarazione che imputa la responsabilità penale alla parte convenuta, ciò solleverebbe una questione che rientra nell'ambito dell'articolo 6 [paragrafo] 2 della Convenzione» (Corte EDU, sentenza Pasquini contro Repubblica di San Marino), dall'altro lato ha anche avvertito che l'applicazione del diritto alla presunzione di innocenza in favore dell'imputato non deve ridondare a danno del diritto della vittima al risarcimento del danno (in particolare, Corte EDU, sentenza Ringvold contro Norvegia). Una volta dichiarata la sopravvenuta causa estintiva del reato, in applicazione dell'art. 578 cod. proc. pen., l'imputato avrà diritto a che la sua responsabilità penale non sia più rimessa in discussione, ma la parte civile avrà diritto al pieno accertamento dell'obbligazione risarcitoria. Con la disposizione censurata il legislatore ha operato un bilanciamento tra le esigenze sottese all'operatività del principio generale di accessorietà dell'azione civile rispetto all'azione penale (che esclude la decisione sul capo civile nell'ipotesi di proscioglimento) e le esigenze di tutela dell'interesse del danneggiato, costituito parte civile. Quando il proscioglimento viene pronunciato in grado di appello o di legittimità, in seguito ad una valida condanna emessa nei gradi precedenti, la regola dell'accessorietà (che comporta il sacrificio dell'interesse della parte civile) subisce dei temperamenti, poiché essa continua ad essere applicabile nelle ipotesi di assoluzione nel merito e di sopravvenienza di cause estintive del reato riconducibili alla volontà delle parti (ad esempio remissione di

querela), ma non trova applicazione allorché la dichiarazione di non doversi procedere dipenda dalla sopravvenienza di una causa estintiva del reato riconducibile a prescrizione o ad amnistia, nel qual caso prevale l'interesse della parte civile a conservare le utilità ottenute nel corso del processo, che continua dinanzi allo stesso giudice penale, sebbene sia mutato l'ambito della cognizione richiestagli, che va circoscritta alla responsabilità civile."

"In conclusione - chiosò il giudice delle leggi – il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere – in applicazione della disposizione censurata – sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto."

Così interpretato, l'art. 578 c.p.p. non violava il diritto dell'imputato alla presunzione di innocenza come declinato nell'ordinamento convenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU e come riconosciuto nell'ordinamento dell'Unione europea.

2.3. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo successiva alla sentenza della Corte Costituzionale n. 182/2021.

Giova evidenziare che la pronuncia della Corte Costituzionale n. 182 del 2021 è stata oggetto di valutazione da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo (vedi Corte EDU 18.11.2021, Marinoni c. Italia; Corte EDU, 15.9.2023, Roccella c. Italia, sebbene i casi oggetto delle due sentenze afferissero all'applicazione della fattispecie di cui all'art. 576 c.p.p.), che ne ha apprezzato l'equilibrio di sistema tra il principio di accessorialità dell'azione civile e le esigenze di tutela dell'interesse del danneggiato, costituitosi parte civile, evidenziandone la piena compatibilità con la CEDU.

2.4. La riforma c.d. Cartabia.

L'interpretazione, convenzionalmente e eurolunitariamente considerata, dell'art. 578 c.p.p. proposta dalla Corte Costituzionale è stata senza dubbio tenuta presente dal legislatore della riforma c.d. Cartabia nell'apportare le necessarie modifiche in punto di rapporti tra azione civile e azione penale nell'ambito del processo penale.

Invero, già con la legge n. 134/2021, nell'introdurre il nuovo istituto dell'improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione (art. 344-bis c.p.p.), operativo in relazione alle impugnazioni aventi ad oggetto reati commessi dall'1.1.2020 (art. 2, comma 3, legge n. 134/2021), il legislatore si è preoccupato di disciplinare la fattispecie relativa alla declaratoria di improcedibilità inerente un processo nel quale risulta costituita la parte civile, conclusosi in primo grado con la condanna dell'imputato anche al risarcimento del danno, inserendo nell'art. 578 c.p.p. una specifica disposizione (il comma 1-bis introdotto dall'art. 2, comma 2, lett. b) della legge n. 134/2021).

Il comma 1-bis dell'art. 578 c.p.p. in origine così prevedeva: *"quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato in favore della parte civile, il giudice di appello e*

la Corte di cassazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice civile competente per valore in grado di appello, che decide valutando le prove acquisite nel processo penale”.

Successivamente, in attuazione della delega di cui all'art. 1 comma 13 lett. d) della legge n. 134/2021, il legislatore delegato (art. 33 del d. lgs. n. 150/2022) è intervenuto a modificare il comma 1-bis dell'art. 578 c.p.p., ad aggiungervi il comma 1-ter, e a modificare l'art. 573 c.p.p., aggiungendovi il comma 1-bis.

Nella sua attuale formulazione il comma 1-bis dell'art. 578 c.p.p. così statuisce: *“quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato in favore della parte civile, e in ogni caso di impugnazione della sentenza anche per gli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, nel dichiarare improcedibile l'azione penale per il superamento dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 344-bis, rinviano per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile”.* Il comma 1-ter prevede che *“nei casi di cui al comma 1-bis, gli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato, permangono fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non è più soggetta a impugnazione”.* L'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. così dispone: *“quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile”.* Come chiarito dalle Sezioni Unite (Cass. pen. sez. un., 25.5.2023, n. 38841), quest'ultima disposizione si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30.12.2022, quale data di entrata in vigore della predetta disposizione.

Si legge testualmente nella relazione illustrativa che ha accompagnato l'entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2022: *“analogia contraddizione sistematica, in ragione del carattere processuale e impediante della pronuncia di improcedibilità, produrrebbe una prosecuzione del giudizio di impugnazione ai soli effetti civili, considerata la natura accessoria dell'azione civile nel processo penale. A tale ultimo riguardo, peraltro, soccorre un ulteriore dato sistematico, ricavabile dalla disposizione già in vigore introdotta nel comma 1-bis dell'art. 578 c.p.p., ad opera della legge n. 134 del 2021, secondo cui, in caso di condanna per la responsabilità civile, il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare improcedibile l'azione penale ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p., rinvia per la prosecuzione al giudice civile. Il legislatore, per quanto concerne i rapporti tra improcedibilità e azione civile, ha quindi scelto di percorrere una “terza via”, mediana rispetto alla soluzione di lasciare al giudice penale il compito di decidere sulla domanda risarcitoria nonostante l'improcedibilità e a quella di imporre una riproposizione della domanda al giudice civile di primo grado. La scelta punta a ridurre il carico di lavoro del giudice penale nella fase delle impugnazioni, assicurando il diritto della parte civile a una decisione sull'azione risarcitoria in tempi non irragionevoli. In coerenza con tale scelta e con la ratio stessa della legge n. 134/2021, pertanto, si propone di attuare la delega in ordine ai rapporti tra improcedibilità dell'azione penale e azione civile trasferendo la decisione al giudice civile. L'opzione di trasferire al giudice civile la decisione sull'impugnazione, dopo la formazione del giudicato sui capi*

penali, sviluppa il percorso esegetico seguito dalla giurisprudenza costituzionale relativa all'art. 578, comma 1, c.p.p. e, quindi, si basa sul presupposto che, per non incorrere in violazioni della presunzione d'innocenza dell'imputato, è necessario restringere l'oggetto di accertamento al solo diritto del danneggiato al risarcimento del danno, dopo lo spartiacque del giudicato. È pertanto ragionevole attribuire il compito di decidere al giudice civile, in una situazione in cui devono essere verificati gli estremi della responsabilità civile, senza poter accertare nemmeno incidentalmente la responsabilità penale. Ciò accade già, secondo la sentenza costituzionale n. 182 del 2021, nelle ipotesi coperte dall'art. 578, comma 1, c.p.p. dove "il giudice penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice", ma "se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.)", valutando quindi se la condotta contestata "si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno". Secondo la Corte costituzionale, "la mancanza di un accertamento incidentale della responsabilità penale in ordine al reato estinto per prescrizione non preclude la possibilità per il danneggiato di ottenere l'accertamento giudiziale del suo diritto al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, la cui tutela deve essere assicurata, nella valutazione sistemica e bilanciata dei valori di rilevanza costituzionale al pari di quella, per l'imputato, derivante dalla presunzione di innocenza" (sent. n. 182/2021, par. 14 m.). Questa ricostruzione è stata portata alle logiche conseguenze in sede di attuazione della direttiva di cui all'art. 1, comma 13, lett. d) della legge delega, nella parte in cui impone di disciplinare i rapporti tra l'improcedibilità dell'azione penale e l'azione civile. L'art. 578, comma 1-bis, c.p.p. è stato pertanto modificato, includendo il riferimento ad "ogni caso" di impugnazione della sentenza "anche" per gli interessi civili (quindi anche in mancanza di una pronuncia di condanna alle restituzioni o al risarcimento dei danni). La "prosecuzione" del processo davanti al giudice civile, disposta dopo il necessario controllo del giudice penale sull'assenza di cause d'inammissibilità dell'impugnazione, non determina effetti pregiudizievoli per la parte civile o per l'imputato né dal punto di vista cognitivo, in quanto il giudice competente deve decidere tutte le "questioni civili", con esclusione di quelle penali coperte dal giudicato (la decisione civile non potrebbe quindi incidere sulla presunzione d'innocenza), né dal punto di vista probatorio, in quanto restano utilizzabili le prove acquisite nel processo penale, in contraddittorio con l'imputato, oltre a quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile. Onde salvaguardare anche le cautele reali che assistono la domanda civile in sede penale, si introduce, con il nuovo comma 1-ter dell'art. 578 c.p.p., una disposizione che – in deroga a quanto previsto dall'art. 317, comma 4, c.p.p. (a tal fine opportunamente interpolato) – prevede, nel caso di trasferimento dell'azione civile, la persistenza degli effetti del sequestro conservativo disposto a garanzia delle obbligazioni civili derivanti dal reato fino a che la sentenza che decide sulle questioni civili non sia più soggetta a impugnazione. Inoltre, per attuare la seconda parte della direttiva di cui alla lett. d), è stata conseguentemente disciplinata l'ipotesi dell'impugnazione per i soli interessi civili, introducendo nel nuovo comma 1-bis dell'art. 573 c.p.p. l'innovativa regola del trasferimento della decisione al giudice civile, dopo la verifica imprescindibile sulla non inammissibilità dell'atto svolta dal giudice penale. Naturalmente, occorre attribuire il diritto d'impugnare, in prima battuta, come se si trattasse di un'impugnazione anche agli effetti civili (quindi come se vi fosse anche l'impugnazione agli effetti penali del p.m. o dell'imputato), situazione coperta dall'art. 573, comma 1, c.p.p. L'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. diventa applicabile dopo che il giudice penale dell'impugnazione abbia verificato l'assenza d'impugnazione anche agli effetti penali. Questa scelta del legislatore delegato determina un ulteriore risparmio di risorse, nell'ottica di implementare l'efficienza giudiziaria nella fase delle impugnazioni, e non si pone in conflitto con la giurisprudenza costituzionale, data la limitazione della cognizione del giudice civile

alle “questioni civili”. Il giudice civile non potrebbe pertanto accertare incidentalmente il tema già definito della responsabilità penale, neppure nel caso di appello proposto dalla sola parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato, con una soluzione normativa che evita i profili d'illegittimità ravvisati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 176 del 2019, rispetto all'eventualità di un accertamento dell'illecito penale compiuto in sede civile. Con il rinvio dell'appello o del ricorso al giudice civile l'oggetto di accertamento non cambierebbe, ma si restringerebbe, dal momento che la domanda risarcitoria da illecito civile è già implicita alla domanda risarcitoria da illecito penale (l'illecito penale implica l'illecito civile). Non vi sarebbe pertanto una modificazione della domanda risarcitoria nel passaggio dal giudizio penale a quello civile. Ragionevolmente, l'eventualità dovrà essere prevista dal danneggiato dal reato sin dal momento della costituzione di parte civile, atto che pertanto dovrà contenere l'esposizione delle ragioni che giustificano “la domanda agli effetti civili”, secondo l'innovata formulazione dell'art. 78, lett. d), c.p.p. In conseguenza della disciplina dettata per i rapporti fra improcedibilità dell'azione penale, azione civile e confisca, si introducono due ulteriori misure al fine di prevenire l'eventuale prodursi di cause di improcedibilità e, nel caso in cui le stesse dovessero comunque verificarsi, evitare il pregiudizio che un ritardo nella declaratoria di improcedibilità potrebbe produrre all'azione della parte civile e alle esigenze di pronta attivazione dell'autorità giudiziaria competente per le misure di prevenzione.” (relazione illustrativa pubblica in G.U., Serie Generale, n. 245 del 19.10.2022, pag. 329 e ss.).

È di tutta evidenza l'importanza che ha avuto la sentenza della Corte Costituzionale n. 182 del 2021 nelle scelte operate dal legislatore della riforma c.d. Cartabia, finalizzate ad attribuire al giudice civile il prosieguo del giudizio di impugnazione ogni volta che permangono esclusivamente in gioco interessi civili.

In buona sostanza, venuta meno la vicenda penale (vuoi perché dichiarata improcedibile l'azione penale ai sensi dell'art. 344-bis c.p.p., vuoi perché l'impugnazione risulta proposta solo per gli interessi civili) il legislatore della riforma c.d. Cartabia ha previsto che il giudizio prosegue solo per gli interessi civili dinanzi al giudice civile, al fine, da un lato, di sgravare il giudice penale dalla decisione sull'impugnazione, alleggerendo, in tale modo, i relativi ruoli di udienza, dall'altra, di salvaguardare la presunzione di innocenza dell'imputato.

In questo contesto, di rinnovata modulazione dei rapporti tra azione penale e azione civile nell'ambito del processo penale, si inserisce la sentenza di recente pronunciata dalle Sezioni Unite (vedi Cass. pen. sez. un., 28.3.-27.9.2024, n. 36208, Calpitano c/ Moscuza), che costituisce la novità che ha determinato la necessità di ricorrere nuovamente alla Corte Costituzionale.

2.5. La sentenza delle Sezioni Unite Calpitano (Cass. pen. sez. un. 28.3.-27.9.2024, n. 36208).

Come è noto, con ordinanza dell'8.6.2023, la IV Sezione Penale della Cassazione rimetteva alle Sezioni Unite la questione inerente al sindacato del giudice di appello e alla regola di giudizio applicabile a fronte del gravame proposto dall'imputato, condannato in primo grado anche al risarcimento del danno, che non abbia rinunciato alla prescrizione. In particolare, la Sezione rimettente riteneva che, per quanto interpretativa di rigetto, la sentenza n. 182 del 2021 della Corte Costituzionale costituiva termine di riferimento non eludibile, poiché la soluzione adottata appariva comporre in un ragionevole equilibrio i diversi valori in gioco, ponendosi nella linea di tendenza anche normativa di una sempre più evidente

distinzione tra azione penale e azione civile, mentre la pronuncia delle Sezioni Unite Tettamanti (Cass. pen. sez. un. 28.5.2009, n. 35490) sarebbe stata espressione di un diritto vivente per il quale la presunzione di innocenza non era chiamata a svolgere, nell'ambito dei rapporti tra azione penale e azione civile, il ruolo di principio ordinatore, inscrivendosi in un contesto culturale che trasmetteva all'azione civile le regole del giudizio penale in cui era stata ospitata. Intendendo dissentire dal principio enunciato dalle Sez. Un. Tettamanti, il collegio rimetteva la questione alle Sezioni Unite, chiamate a pronunciarsi sul seguente quesito: *“se, nel giudizio di appello promosso avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, possa pronunciare l'assoluzione nel merito anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base della regola di giudizio processual-penalistica dell'oltre ogni ragionevole dubbio, ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del più probabile che non”*.

Le Sezioni Unite (vedi Cass. pen. sez. un., 28.3.-27.9.2024, n. 36208, Calpitano c/ Moscuza), hanno affermato il seguente principio di diritto: *“nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito.”*

Il ragionamento delle Sezioni Unite si è sviluppato partendo da quanto affermato dalle Sez. Un. Tettamanti. Si legge, invero, nella sentenza: *“le Sezioni Unite, chiamate a dirimere il contrasto circa la prevalenza o meno del proscioglimento nel merito rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità nel caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, hanno espresso il principio per cui «all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili». La pronuncia, muovendo dal criterio di bilanciamento espresso dalla Corte costituzionale (sentenze n. 175 del 1971 e n. 275 del 1990, ordinanze nn. 300 e 362 del 1991) per cui l'equilibrio del sistema è garantito dalla possibilità per l'imputato di rinunciare alle cause estintive del reato (amnistia o prescrizione), ha confermato la prevalenza dell'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, dovendosi privilegiare in linea di principio le esigenze di speditezza sottese al disposto dell'art. 129 cod. proc. pen. Le Sezioni Unite hanno, però, osservato che l'enunciato dell'art. 578 cod. proc. pen. dischiude, in presenza della parte civile, al giudice di appello la porta della "cognizione piena"; tale constatazione ha condotto ad affermare il principio, favorevole all'imputato, della prevalenza, in tal caso, del proscioglimento nel merito secondo la regola dettata dall'art. 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen. sulle esigenze di speditezza delle quali è espressione la declaratoria ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La pronuncia ha messo in luce che l'orientamento della giurisprudenza costituzionale, che aveva indicato nel diritto dell'imputato a rinunciare all'amnistia e alla prescrizione il punto di equilibrio sul quale riposa la legittimità costituzionale dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., lasciava in ombra la regola per cui, in presenza della parte civile, il giudice è tenuto a valutare nel merito, anche al maturare di una causa estintiva del reato, il compendio probatorio già acquisito ai*

fini delle statuizioni civili. Ciò rende recessivo l'obbligo per il giudice di appello di attenersi a canoni di economia processuale rispetto al dovere di "conoscere" il merito della causa, aprendo in tal modo il varco alla tutela dei diritti fondamentali della persona imputata. L'accertamento del diritto al risarcimento del danno da reato implica, infatti, nel rispetto del contraddittorio, anche il diritto alla prova contraria, garantito a livello costituzionale dall'art. 111, terzo comma, Cost. e dall'art. 495, comma 2, cod. proc. pen. in conformità all'art. 6 § 3 lett. d) CEDU. Divenendo recessiva l'esigenza di speditezza del processo, pur in presenza della causa estintiva e in assenza di rinuncia dell'imputato ad avvalersi della stessa, è logico che riemerge l'imperativo di assolvere l'imputato non solo a fronte dell'evidenza dell'innocenza, come espressamente previsto dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ma anche nel caso in cui, pur essendovi alcuni elementi probatori a carico, essi siano inidonei a fondare una dichiarazione di responsabilità penale secondo la regola di giudizio di cui al secondo comma dell'art. 530 del codice di rito. Lo sviluppo argomentativo della sentenza Tettamanti è integrato dall'ulteriore constatazione che il parametro dell'evidenza sancito dall'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., e con esso lo sbarramento a ogni ulteriore attività processuale, non altera il susseguirsi delle fasi processuali allorché il fenomeno estintivo emerga, piuttosto che nella fase istruttoria, in quella decisoria. Prevedendo, dunque, l'art. 578 cod. proc. pen. il potere di cognizione piena del giudice di appello alla duplice condizione della presenza della parte civile e della ricorrenza del fenomeno estintivo della prescrizione (o dell'amnistia), alle medesime condizioni le Sezioni Unite hanno ammesso l'esito assolutorio, anche ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., con prevalenza sulla causa estintiva". In definitiva, secondo le Sezioni Unite, "la disposizione dell'art. 578 cod. proc. pen. prevede eccezionalmente, in presenza della parte civile, da un lato, la cognizione piena sull'accusa penale del giudice di appello pur a fronte di prescrizione maturata; dall'altro, il permanere del potere di cognizione del giudice di appello sugli interessi civili a seguito di declaratoria di prescrizione. Nel primo caso, argomentando dal potere di cognizione piena del giudice di appello in presenza della parte civile, Sez. Un. Tettamanti consente l'assoluzione nel merito per mancanza o insufficienza della prova, pur essendo maturata la prescrizione; nel secondo caso, che ha formato oggetto dell'esame della Corte Cost. nella sentenza n. 182 del 2021, si tratta della valutazione della responsabilità civile da parte del giudice dell'impugnazione penale a seguito di dichiarazione di prescrizione del reato in appello".

Dopo avere ripercorso gli argomenti della sentenza della Corte Costituzionale n. 182 del 2021, le Sezioni Unite hanno ritenuto che non vi fosse incompatibilità tra le due pronunce (Sez. Un. Tettamanti e Corte Cost. n. 182/2021), partendo dal presupposto che "la sentenza interpretativa di rigetto del Giudice delle leggi pone un vincolo negativo di interpretazione [...] nel senso che il giudice a quo non può attribuire alla disposizione di legge la portata esegetica ritenuta non corretta dalla Corte costituzionale, pur restando libero di optare a favore di differenti soluzioni ermeneutiche che, ancorché non coincidenti con quelle della sentenza interpretativa di rigetto, non collidano con norme e principi costituzionali". Pertanto, a parere delle Sezioni Unite, "il vincolo negativo posto dalla sentenza n. 182 cit. implica che l'art. 578 cod. proc. pen. non può essere interpretato nel senso che l'accertamento della responsabilità civile da parte del giudice di appello penale, esaurita la vicenda penale con la declaratoria di prescrizione del reato, equivalga ad affermazione, sia pur incidenter tantum, di responsabilità penale. La ratio della pronuncia della Consulta è quella di evitare che, attraverso l'esame del fatto imposto dall'art. 578 cod. proc. pen. ai soli fini delle statuizioni sulla responsabilità civile, si giunga ad affermare de facto la responsabilità penale, così violando il principio di presunzione di non colpevolezza. La situazione processuale oggetto della pronuncia della Consulta riguarda il caso in cui << il

giudice dell'impugnazione (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere – in applicazione della disposizione censurata – sull'impugnazione agli effetti civili >>. Il principio espresso da Sez. U. Tettamanti opera, invece, nel caso in cui non sia venuta meno per il giudice dell'impugnazione penale la cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato. In altre parole, l'esigenza di tutela della presunzione d'innocenza nei rapporti tra proscioglimento in rito dell'accusa penale e potere cognitivo del giudice dell'impugnazione sugli interessi civili non si pone nell'ambito applicativo del principio espresso da Sez. U. Tettamanti, concernente la possibilità per il giudice penale di privilegiare l'assoluzione nel merito dell'accusa penale sulla declaratoria di prescrizione, con parallela revoca delle statuizioni civili”.

Concludendo, secondo le Sezioni Unite, “il principio consacrato in Sez. U. Tettamanti, che assicura la più ampia tutela del diritto di difesa, non può ritenersi in contrasto con la tutela della presunzione di innocenza. L'intervento della Consulta pone come punto fermo che alla pronuncia di estinzione del reato ai sensi dell'art. 578 cod. proc. pen. non possa accompagnarsi, secondo una lettura convenzionalmente orientata della disposizione, l'affermazione, sia pure incidentale, della responsabilità penale dell'autore del danno. La tesi che fa derivare da tale esegesi il ripudio del principio espresso da Sez. U. Tettamanti finisce per imporre al giudice di appello la mera presa d'atto della causa estintiva. Tale ragionamento incorre, tuttavia, nel paradosso di negare, in virtù del principio di presunta innocenza, la possibilità per il giudice di valutare i presupposti dell'assoluzione nel merito, che rappresenta l'obiettivo primario del diritto di difesa. Il Collegio ritiene che, invece, per le ragioni di non incompatibilità tra la pronuncia della Consulta e quella delle Sezioni Unite in precedenza espresse, il vincolo negativo derivante dall'interprete dalla pronuncia costituzionale non incida sul principio affermato dalla sentenza Tettamanti. Tanto più che l'imputato potrebbe avere scelto di non rinunciare alla causa estintiva confidando nel diritto vivente originatosi da tale sentenza e dalla consolidata giurisprudenza di legittimità che vi ha fatto seguito”.

Le Sezioni Unite Calpitano ribadiscono, dunque, che i principi espressi dalle Sezioni Unite Tettamanti costituiscono “diritto vivente” (vedi punto 4. del *Considerato in diritto*.) e ne ribadiscono la perdurante validità anche dopo la sentenza n. 182 del 2021 della Consulta, ritenendo le due pronunce del tutto compatibili tra loro. Ciò fanno operando un netto distinguo tra i momenti valutativi del giudice di appello nella fattispecie prevista dall'art. 578 c.p.p.: in un primo momento, infatti, quello in cui operano i principi espressi dalle Sezioni Unite Tettamanti, il giudice di appello ha *cognitio plena* penale, potendo giungere all'assoluzione dell'imputato, anche ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p., facendo applicazione delle regole di giudizio del processo penale; in un secondo momento, quello successivo alla declaratoria di prescrizione del reato, in cui entrano, invece, in gioco i principi posti dalla sentenza del giudice delle leggi n. 182/2021, il giudice di appello dismette i panni del giudice penale per porsi “il cappello del giudice civile” e giudicare delle residue questioni civili secondo le regole di giudizio proprie del giudizio civile. In questo secondo momento del giudizio di impugnazione, svolto secondo il disposto dell'art. 578 c.p.p., il giudice di appello sarebbe legato al rispetto del vincolo negativo posto dalla sentenza della Consulta, che implica che l'accertamento della responsabilità civile, esaurita la vicenda penale con la declaratoria di prescrizione del reato, non può equivalere ad affermazione, sia pure *incidenter tantum*, di responsabilità penale.

2.6. La rilevanza della questione di legittimità costituzionale alla luce del “diritto

vivente” espresso dalle Sezioni Unite Calpitano.

La soluzione esegetica percorsa dalle Sezioni Unite non sembra considerare che i due momenti che integrerebbero il complessivo giudizio previsto dall'art. 578 c.p.p. non sono formalmente distinti e svolti in due autonomi procedimenti, dinanzi a due diversi giudici, che si concludono anche con due distinti provvedimenti. Il giudizio di appello, considerato nella fattispecie di cui all'art. 578 c.p.p., è unico e si svolge dinanzi alla stessa Corte (di appello o di cassazione), che manifesta e argomenta la sua conclusiva decisione con un'unica sentenza.

Secondo il “*diritto vivente*”, ribadito dalle Sezioni Unite Calpitano, nell'unica sentenza, prevista a conclusione del giudizio di appello di cui all'art. 578 c.p.p., la Corte, sulla base dell'impugnazione proposta e nel rispetto del principio devolutivo, deve dapprima giudicare l'imputato in ordine alla sua responsabilità penale secondo le regole proprie del giudizio penale, assolvendolo, se ricorrono anche i presupposti di cui all'art. 530 cpv. c.p.p., e invece dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione, ove tali presupposti non ricorrano; quindi, deve occuparsi delle residue questioni civili secondo le regole proprie del giudizio civile, teoricamente senza alcun riferimento, neppure incidentale, alla colpevolezza dell'imputato. Tuttavia, nel momento in cui, riconoscendo che non vi sono i presupposti per assolvere l'imputato, anche ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p., la Corte di Appello dichiara estinto il reato per prescrizione, nella sostanza afferma che l'imputato avrebbe dovuto essere riconosciuto colpevole al di là di ogni ragionevole dubbio. Invero, nella mancata assoluzione (che sarebbe possibile anche ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p.) e nella declaratoria di estinzione del reato per prescrizione è necessariamente contenuto un giudizio incidentale di colpevolezza dell'imputato, che precede e che costituisce il presupposto per poi giungere ad occuparsi delle residue questioni civili. In buona sostanza, la conclusiva sentenza del giudizio di appello svoltosi ai sensi dell'art. 578 c.p.p., nel momento in cui dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, confermando le statuizioni civili, seguendo il “*diritto vivente*”, finisce con il contenere in sé necessariamente un giudizio, almeno incidentale, di colpevolezza dell'imputato.

Non a caso, infatti, le Sezioni Unite, facendo applicazione del “*diritto vivente*” espresso dalle Sezioni Unite Tettamanti (e oggi ribadito dalle Sezioni Unite Calpitano), avevano ritenuto, in passato, “revisionabile” la sentenza di prescrizione, confermativa delle statuizioni civili, emessa ai sensi dell'art. 578 c.p.p. Invero, a differenza della mera sentenza dichiarativa della prescrizione del reato in primo grado, che non può mai essere ritenuta sentenza di “condanna”, non comportando l'attribuzione dello *status* di condannato nei riguardi dell'imputato, la sentenza di appello che, dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione, confermi le statuizioni civili, viene ad essere equiparata, nella sostanza, ad una sentenza di “condanna”. Le Sezioni Unite, infatti, hanno affermato l'ammissibilità, sia agli effetti penali che civili, della revisione richiesta ai sensi dell'art. 630, comma 1, lett. c), c.p.p., della sentenza del giudice di appello che, prosciogliendo l'imputato per l'estinzione del reato dovuta a prescrizione o amnistia, e decidendo sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi concernenti gli interessi civili, abbia confermato la condanna al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile (Cass. pen. sez. un. 25.10.2018, n. 6141/19.). Invero, si legge nella sentenza, nel caso previsto dall'art. 578 c.p.p., come nell'analogo caso di cui all'art. 578-bis c.p.p., l'imputato va ritenuto “condannato” sebbene ai soli fini delle statuizioni civili o di confisca, e, dunque, la relativa sentenza potrà essere oggetto di revisione; ma questi casi sono radicalmente diversi da quelli in cui alla sentenza di prescrizione non si accompagna la statuizione civile o quella di confisca, perché in questi casi l'imputato non potrà essere ritenuto un “condannato”. “*Non può quindi dubitarsi* – si legge nella citata sentenza delle

Sezioni Unite n. 6141/19 - *che la statuizione di condanna agli effetti civili, pronunciata ai sensi dell'art. 578, di per sé suscettibile - se ingiusta - di arrecare pregiudizio all'interessato con riguardo alla sfera patrimoniale, contenga necessariamente, anche se incidentalmente, una implicita quanto ineludibile affermazione di responsabilità tout court operata, a cognizione piena, in relazione al fatto-reato causativo del danno, certamente suscettibile di arrecare pregiudizio all'interessato anche con riguardo alla sfera dei diritti della personalità. La contestualità delle pronunzie di estinzione del reato e di condanna alle statuizioni civili evidenzia, infatti, la sussistenza di un inscindibile collegamento tra l'affermazione di responsabilità agli effetti civili e la mancata pronunzia liberatoria, anche nel merito, agli effetti penali, che è senz'altro idonea a produrre un apprezzabile pregiudizio al diritto all'onore dell'imputato, con superamento - in concreto - della presunzione costituzionale di non colpevolezza”.*

La Corte Costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 182 del 2021, aveva ritenuto di superare il problema, affermando che il principio di diritto sostenuto dalle Sezioni Unite Tettamanti presupponeva, per un verso, il carattere “pieno” o “integrale” della cognizione del giudice dell'impugnazione penale (il quale non poteva limitarsi a confermare o riformare immotivatamente le statuizioni civili emesse in primo grado, ma doveva esaminare compiutamente i motivi di gravame sottopostigli, avuto riguardo al compendio probatorio e dandone conto poi in motivazione), per altro verso, non presupponeva (né implicava) che il giudice, nel conoscere della domanda civile, dovesse altresì formulare, esplicitamente o meno, un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato e dovesse effettuare un accertamento, principale o incidentale, sulla sua responsabilità penale, ben potendo contenere l'apprezzamento richiestogli entro i confini della responsabilità civile. Ciò non poteva ritenersi revocato in dubbio dall'affermata ammissibilità dell'istanza di revisione avverso la pronuncia di condanna al risarcimento del danno ex art. 578 c.p.p., giacché l'ammissibilità di questa impugnazione straordinaria si faceva discendere, come conseguenza, dall'ibridazione delle regole processuali che rimangono quelle del rito penale, anche quando nel giudizio residua soltanto la domanda civilistica in ordine alla quale si è pronunciato il giudice dell'impugnazione ai sensi dell'art. 578 c.p.p.

In definitiva, secondo la Corte Costituzionale, a differenza dell'art. 578-bis c.p.p., che richiedeva, testualmente, il previo accertamento della responsabilità dell'imputato, l'art. 578 c.p.p. non conteneva analoga clausola, sicché l'ambito di cognizione da esso richiesta al giudice penale ai fini del provvedimento sull'azione civile doveva essere ricostruito dall'interprete, nel rispetto dell'art. 6 CEDU e dell'art. 48 CDFUE, come interpretati dalle rispettive Corti. *“Con l'art. 578 c.p.p. (affermava la Consulta) il legislatore aveva operato un bilanciamento tra le esigenze sottese all'operatività del principio generale di accessorietà dell'azione civile rispetto all'azione penale (che esclude la decisione sul capo civile nell'ipotesi di proscioglimento) e le esigenze di tutela dell'interesse del danneggiato, costituito parte civile. Quando il proscioglimento viene pronunciato in grado di appello, o di legittimità, in seguito ad una valida condanna emessa nei gradi precedenti, la regola dell'accessorietà (che comporta il sacrificio dell'interesse della parte civile) subisce dei temperamenti, poiché essa continua ad essere applicabile nelle ipotesi di assoluzione nel merito e di sopravvenienza di cause estintive del reato riconducibili alla volontà delle parti (ad esempio remissione di querela), ma non trova applicazione allorché la dichiarazione di non doversi procedere dipenda dalla sopravvenienza di una causa estintiva del reato riconducibile a prescrizione o amnistia, nel quale caso prevale l'interesse della parte civile a conservare le utilità ottenute nel corso del processo, che continua innanzi allo stesso giudice penale, sebbene sia mutato l'ambito di cognizione richiestagli, che va circoscritta alla*

responsabilità civile". Questo passo della sentenza n. 182 del 2021 non sembra consentire con riguardo all'art. 578 c.p.p. il duplice giudizio previsto dal "*diritto vivente*", così come ritenuto dalle Sez. Un. Calpitano. Ma sembrerebbe rappresentare semplicemente che le esigenze di tutela della parte civile soccombono a fronte del proscioglimento nel merito in appello (in un giudizio in cui, evidentemente, non è maturata la causa estintiva del reato per prescrizione o amnistia), ovvero di sopravvenienza di cause estintive del reato riconducibili alla volontà delle parti (ad esempio, remissione di querela), ipotesi distinte da quella di cui all'art. 578 c.p.p., dove, così testualmente la Consulta, "*il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere – in applicazione della disposizione censurata – sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza potere riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto*".

In buona sostanza, nell'interpretazione convenzionalmente e eurounitariamente conforme offerta dalla Consulta della disposizione di cui all'art. 578, comma 1, c.p.p. il giudice di appello, constatata l'estinzione del reato per prescrizione o amnistia (constatazione che non dovrebbe essere preceduta da alcuna verifica in ordine alla responsabilità penale dell'imputato), deve compiere un unico giudizio, avente il carattere pieno ed integrale, rispetto all'impugnazione proposta, ma avente ad oggetto non più la responsabilità penale dell'imputato, bensì la responsabilità civile, secondo le regole proprie del giudizio civile.

La Cassazione, però, nel suo più alto Consesso, ha ribadito il "*diritto vivente*" espresso dalle Sezioni Unite Tettamanti, che, come visto, ritengono che, nella fattispecie di cui all'art. 578 c.p.p., il giudice dell'impugnazione, che giudica con *cognitio plena* come giudice penale, deve accertare se l'imputato possa essere assolto dal reato ascrittogli, eventualmente ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p., e, quindi, ove ciò non ritenga, e, dunque, ove ritenga, implicitamente o incidentalmente, che l'imputato sarebbe colpevole, al di là di ogni ragionevole dubbio, deve dichiarare estinto il reato per prescrizione e occuparsi, secondo le regole proprie del giudizio civile, delle residue questioni civili. Così facendo, però, nel momento in cui il giudice dell'impugnazione passa ad occuparsi delle residue questioni civili, non può evitare di incorrere nella violazione dell'art. 6, comma 2, CEDU e negli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/UE/343 e art. 48 della CDFUE, avendo dovuto, in precedenza, escludere la possibilità di assolvere l'imputato e, quindi, avendo dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione sul presupposto della sua colpevolezza.

Così ricostruito il sistema, deve osservarsi che, benché estinto il reato contestato al Bianco per prescrizione, la presenza della parte civile, in uno con i motivi di appello, tutti incentrati sull'assenza di penale responsabilità in capo all'appellante, obbligherebbero questa Corte, sulla base del "*diritto vivente*" riaffermato dalle Sezioni Unite Calpitano, ad una preliminare rivalutazione piena della responsabilità "penale" del Bianco in ordine allo stesso fatto-reato contestatogli, peraltro, sulla base del medesimo materiale probatorio avuto a disposizione dal giudice di prime cure, sia pure ai fini, eventualmente, ove non sussistenti i presupposti per la sua assoluzione, anche ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p., di confermare o meno le statuizioni civili disposte dal primo giudice.

È rilevante, pertanto, la questione della conformità di tale sistema e, in particolare, dell'art. 578, comma 1, c.p.p., che di esso è la trasfusione normativa, relativamente al diritto

fondamentale al rispetto della presunzione di innocenza di cui all'art. 6 comma 2 CEDU, così come declinato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, da intendersi come parametro interposto dell'art. 117, comma 1, Cost.

Peraltro, la questione assume rilevanza anche in ordine alla conformità del sistema sopra delineato e, quindi, dell'art. 578, comma 1, c.p.p., rispetto al diritto dell'Unione europea, e, in specie, in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/UE/343 e art. 48 CDFUE, anche in questo caso letti come parametri interposti degli artt. 11 e 117 Cost.

Infine, la questione appare rilevante anche rispetto ai parametri interni costituzionali di cui agli artt. 3 e 27, comma 2, Cost., in relazione alla diversa disciplina predisposta dal legislatore della riforma c.d. Cartabia con il comma 1-*bis* dell'art. 578 c.p.p. riguardo all'analogia fattispecie dell'improcedibilità dell'azione penale ai sensi dell'art. 344-*bis* c.p.p.

3. In punto di non manifesta infondatezza della questione.

3.1. Rispetto all'art. 6, comma 2, CEDU quale parametro interposto dell'art. 117, comma 1, Cost.

Vanno richiamati i principi già positivamente apprezzati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 182 del 2021.

Come è noto, l'art. 6, comma 2, CEDU tutela il “diritto alla presunzione di innocenza fino a prova contraria”. Considerata come una garanzia procedurale nel contesto di un processo penale, la presunzione di innocenza impone requisiti relativi, tra l'altro, all'onere della prova, alle presunzioni legali di fatto e di diritto, al privilegio contro l'autoincriminazione, alla pubblicità preprocessuale e alle espressioni premature, da parte della Corte processuale o di altri funzionari pubblici, della colpevolezza di un imputato (Corte EDU, grande camera, 12.7.2013, Allen c. Regno Unito, § 93; Corte EDU, grande camera, 11.6.2024, Nealon e Hallam c. Regno Unito, § 101).

Tuttavia, in linea con la necessità di assicurare che il diritto garantito dall'art. 6, comma 2, CEDU sia pratico e effettivo, la presunzione di innocenza ha anche un altro aspetto. Il suo scopo generale, in questo secondo aspetto, è quello di proteggere le persone che sono state assolte da un'accusa penale, o nei confronti delle quali è stato interrotto un procedimento penale, dall'essere trattate dai pubblici ufficiali e dalle autorità come se fossero di fatto colpevoli del reato contestato (cfr. Corte EDU, grande camera, 12.7.2013, Allen c. Regno Unito, § 94; Corte EDU, grande camera, 28.6.2018, G.I.E.M. s.r.l. c. Italia, § 314; Corte EDU, grande camera, 11.6.2024, Nealon e Hallam c. Regno Unito, §§ 102 e 108).

Come espressamente indicato nell'articolo stesso, l'art. 6, comma 2, CEDU si applica quando una persona è accusata di un reato. La Corte europea dei diritti umani ha ripetutamente sottolineato che si tratta di un concetto autonomo, che deve essere interpretato secondo i tre criteri stabiliti dalla sua giurisprudenza, i noti Engel *criteria* (Corte EDU, 8.6.1976, Engel e altri c. Paesi Bassi). Per valutare qualsiasi denuncia ai sensi dell'art. 6, comma 2, CEDU, che insorga nell'ambito di un procedimento giudiziario, è innanzitutto necessario accertare se il procedimento contestato comporti la determinazione di un'accusa penale, ai sensi della giurisprudenza della Corte (Corte EDU, grande camera, 12.7.2013, Allen c. Regno Unito, § 95).

Tuttavia, nei casi che riguardano il secondo aspetto della protezione offerta dall'art. 6, comma 2, CEDU, che si verifica quando il procedimento penale è terminato, è chiaro che l'applicazione di tale criterio è inappropriata. In questi casi, il procedimento penale si è necessariamente concluso e, a meno che il successivo procedimento giudiziario non dia luogo a una nuova imputazione penale ai sensi della Convenzione, se l'art. 6 comma 2 CEDU è impiegato, deve esserlo per motivi diversi (Corte EDU, grande camera, 12.7.2013, Allen c. Regno Unito, § 96).

Sotto questo profilo, la Corte EDU è stata chiamata a considerare l'applicazione dell'art. 6, comma 2, CEDU alle decisioni giudiziarie prese a seguito della conclusione del procedimento penale, a titolo di interruzione o dopo un'assoluzione, in procedimenti riguardanti, tra l'altro, l'imposizione di una responsabilità civile per il pagamento di un risarcimento alla vittima (vedi Corte EDU 11.2.2003, Ringvold c. Norvegia; Corte EDU 15.5.2008, Orr c. Norvegia; Corte EDU 19.4.2011, Erkol c. Turchia; Corte EDU 12.4.2012, Lagardere c. Francia). Nella già citata causa Allen c. Regno Unito, la Corte EDU ha formulato il principio della presunzione di innocenza nel contesto del secondo aspetto dell'art. 6, comma 2, CEDU sostanzialmente affermando che la presunzione di innocenza significa che, in presenza di un'accusa penale e di un procedimento penale conclusosi con un'assoluzione, la persona che è stata oggetto del procedimento penale è innocente agli occhi della legge e deve essere trattata in modo coerente con tale innocenza. In tale senso, pertanto, la presunzione di innocenza permarrà anche dopo la conclusione del procedimento penale, al fine di garantire che, per quanto riguarda qualsiasi accusa non provata, l'innocenza della persona in questione sia rispettata. Questa preoccupazione prioritaria è alla base dell'approccio della Corte in merito all'applicabilità dell'articolo 6, comma 2, CEDU in questi casi. Ogniquale volta la questione dell'applicabilità dell'articolo 6, comma 2, CEDU si pone nel contesto di un procedimento successivo, il richiedente deve dimostrare l'esistenza di un legame, come sopra indicato, tra il procedimento penale concluso e il procedimento successivo. Tale legame è probabile che sussista, ad esempio, quando il procedimento successivo richiede l'esame dell'esito del procedimento penale precedente e, in particolare, quando obbliga il giudice ad analizzare la sentenza penale; a procedere a un esame o a una valutazione delle prove contenute nel fascicolo penale; a valutare la partecipazione del ricorrente ad alcuni o a tutti gli eventi che hanno portato all'accusa penale; a commentare le indicazioni esistenti sulla possibile colpevolezza del richiedente.

Ciò posto, la Corte europea dei diritti umani è stata chiamata ad occuparsi di un caso (Pasquini c. San Marino, n. 23349/17, sentenza della III Sezione della Corte EDU del 20.10.2020) del tutto sovrapponibile a quello in esame in questo procedimento. Si trattava di un caso in cui il ricorrente, condannato in primo grado, non solo penalmente ma anche a risarcire il danno nei confronti della costituita parte civile, in sede di appello si vedeva dichiarare estinto il reato per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili, sulla base dell'art. 196-bis del codice di procedura penale sanmarinese, che così recita: *“quando l'imputato è stato condannato a reintegrare le cose o a risarcire alla parte civile i danni causati da un reato – anche se il danno è ancora da quantificare – il giudice di appello, che dichiara il reato prescritto, decide sulle eccezioni relative agli obblighi derivanti dal reato, ai sensi dell'articolo 140 del codice penale”*. Il ricorrente adiva la Corte dei diritti umani lamentando la violazione dell'art. 6, comma 2, CEDU.

Ebbene la Corte europea, ribadendo i consolidati principi sopra riportati, riteneva innanzitutto applicabile nel caso di specie il disposto dell'art. 6, comma 2, CEDU. Invero, il procedimento penale si era concluso in appello con l'interruzione del procedimento per

prescrizione. In conseguenza dell'art. 196-bis del codice di procedura penale sanmarinese, lo stesso giudice dell'appello penale che si pronunciava sull'imputazione penale era anche competente a decidere il risarcimento dovuto alla vittima. Tuttavia, la determinazione del risarcimento alla vittima era una fase successiva all'interruzione del procedimento penale. In quella fase, il giudice dell'appello penale era tenuto ad analizzare i precedenti accertamenti penali e ad avviare una revisione o una valutazione delle prove contenute nel fascicolo penale. Egli doveva anche valutare la partecipazione del ricorrente ad alcuni o a tutti gli eventi che avevano portato all'accusa penale e commentare le indicazioni esistenti sulla possibile colpevolezza del richiedente. Dunque, esisteva un nesso tra le due determinazioni (vedi § 38 della sentenza Corte EDU 20.10.2020, Pasquini c. San Marino).

I giudici di Strasburgo ribadivano che il secondo aspetto della tutela della presunzione di innocenza entra in gioco quando il procedimento penale si conclude con un risultato diverso da una condanna, sicché senza una tutela che garantisca il rispetto dell'assoluzione o della decisione di interruzione in qualsiasi altro procedimento, le garanzie del processo equo di cui all'art. 6, comma 2, CEDU rischiano di diventare teoriche o illusorie. Ciò che è in gioco, una volta terminato il procedimento penale, è anche la reputazione della persona e il modo in cui essa viene percepita dal pubblico. In una certa misura, la protezione offerta dall'art. 6, comma 2, CEDU a questo riguardo può sovrapporsi alla protezione offerta dall'art. 8 CEDU (vedi ancora Corte EDU, grande camera, 28.6.2018, G.I.E.M. s.r.l. e altri c. Italia, § 314). Con riguardo a dichiarazioni successive alla cessazione del procedimento penale non con sentenza di assoluzione, ma comunque senza che l'imputato sia stato precedentemente dimostrato colpevole secondo la legge, risulta violata la presunzione di innocenza se una decisione giudiziaria che lo riguarda riflette un'opinione di colpevolezza. In questi casi, il linguaggio utilizzato dal giudice sarà di fondamentale importanza per valutare la compatibilità della decisione e la sua motivazione all'art. 6, comma 2, CEDU. Nei casi di richieste di risarcimento civile presentate dalle vittime, indipendentemente dal fatto che il procedimento si sia concluso con l'interruzione o con l'assoluzione, la Corte sottolineava che, sebbene l'esonero dalla responsabilità penale debba essere rispettato nel procedimento di risarcimento civile, non dovrebbe precludere l'accertamento della responsabilità civile per il pagamento del risarcimento derivante dagli stessi fatti sulla base di un onere probatorio meno rigoroso. Tuttavia, se la decisione nazionale sul risarcimento dovesse contenere una dichiarazione di responsabilità penale della parte convenuta, ciò sollevarebbe una questione rientrante nell'ambito dell'art. 6, comma 2, CEDU. In particolare, la Corte riteneva che la presunzione di innocenza fosse violata in situazione in cui i Tribunali avevano ritenuto "chiaramente probabile" che il ricorrente avesse commesso un reato o avevano espressamente indicato che le prove disponibili erano sufficienti per stabilire che era stato commesso un reato (vedi §§ da 49 a 53 della citata sentenza Pasquini c. San Marino).

Facendo applicazione dei su riportati principi, la Corte esaminava il caso, notando che: 1) la causa civile era stata trattata nell'ambito del procedimento penale; 2) la determinazione del giudice dell'appello penale che riguardava proprio gli stessi fatti imputati al ricorrente nel corso del procedimento penale era stata effettuata senza alcuna distinzione circa la qualificazione giuridica; 3) il giudice dell'appello penale si era dovuto basare sulle stesse prove esistenti nel fascicolo penale e non erano state presentate nuove prove; 4) il giudice dell'appello penale, pur facendo una propria valutazione di tali fatti, aveva confermato la constatazione di fatto del giudice penale di prima istanza e aveva proceduto a confermare l'ordine di risarcimento del danno senza intraprendere alcuna considerazione rilevante per quanto riguarda l'ammontare di tale danno, basandosi pertanto interamente sulla sentenza di primo grado; 5) il giudice dell'appello penale aveva basato la sua decisione sulla

constatazione che la parte civile aveva subito un danno dagli atti posti in essere dal ricorrente, che corrispondevano al reato imputatogli e, quindi, il giudice dell'appello penale aveva stabilito in modo inequivocabile che le azioni del ricorrente corrispondevano agli atti criminali di cui era stato accusato, andando ancora oltre, dichiarando esplicitamente che il ricorrente aveva commesso tali atti con dolo (cfr. §§ da 59 a 62).

È vero che il ricorrente era già stato dichiarato colpevole in prima istanza. Tuttavia, aggiungevano i giudici di Strasburgo, la giurisprudenza della Corte non distingueva tra i casi in cui le accuse venivano sospese perché cadute in prescrizione prima di qualsiasi accertamento penale e quelli che venivano sospese per lo stesso motivo dopo una prima constatazione di colpevolezza. Pertanto, affermava la Corte, le constatazioni di prima istanza, che non sono definitive, non possono condizionare le determinazioni successive e la Corte ribadiva che si dovrebbe esercitare una maggiore cautela nel formulare il ragionamento in una sentenza civile dopo l'interruzione del procedimento penale (§ 63).

In conclusione, siccome le parole usate dal giudice dell'appello penale nel decidere in materia di risarcimento erano tali che rappresentavano il comportamento del ricorrente come riconducibile agli atti criminali che gli erano stati imputati, rispetto ai quali non vi era alcun dubbio sull'esistenza del dolo, queste parole equivalevano ad una dichiarazione inequivocabile che il ricorrente avesse commesso un reato, e ciò non era coerente con la cessazione delle relative imputazioni a causa della scadenza del termine di prescrizione. Conseguenzialmente la Corte riscontrava la violazione dell'art. 6, comma 2, CEDU (§ 64).

I principi espressi nella sentenza Corte EDU, 20.10.2020, Pasquini c. San Marino, costituiscono "diritto consolidato" (secondo quanto ritenuto da Corte Cost. n. 49/2015; d'altra parte, come sottolinea la Corte europea dei diritti umani, "*le sue sentenze hanno tutte lo stesso valore giuridico. Il loro carattere vincolante e la loro autorità interpretativa non possono pertanto dipendere dal collegio giudicante che le ha pronunciate*": vedi Corte EDU, grande camera, 28.6.2018, G.I.E.M. s.r.l. c. Italia, § 252), ricollegandosi invero ad una consolidata e datata giurisprudenza europea (oltre alle sentenze sopra citate si veda anche Corte EDU, 4.6.2013, Teodor c. Romania, e, con riguardo alla natura pregiudizievole per il diritto alla presunzione di innocenza di un decreto di archiviazione per prescrizione del reato, che presentava l'indagato come colpevole, si veda Corte EDU, 29.1.2019, Stirmanov c. Russia, e ancora Corte EDU, 3.10.2019, Fleischner c. Germania; di recente, ancora, si richiama la sentenza Corte EDU, 10.10.2024, Machalicky c. Repubblica Ceca, sempre in un caso di sentenza con la quale veniva dichiarata la prescrizione del reato, in cui).

La fattispecie appena descritta, oggetto della sentenza Pasquini c. San Marino, peraltro, si attaglia perfettamente al caso in esame, poiché l'art. 578 c.p.p., per come interpretato dal "*diritto vivente*" da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite Calpitano, risulta formulato in termini del tutto simmetrici all'art. 196-*bis* del codice di procedura penale di San Marino.

Non è possibile, pertanto, procedere ad un'interpretazione convenzionalmente conforme dell'art. 578 c.p.p., così come peraltro formulata dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 182 del 2021, ammettendo che il giudice di appello, constatata l'estinzione del reato per prescrizione e l'impossibilità di assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., limitandosi a descrivere uno stato di sospetto, che non violerebbe di per sé l'art. 6, comma 2, CEDU (vedi Corte EDU 26.3.1996, Leutscher c. Paesi Bassi), possa valutare le residue questioni civili facendo applicazione delle regole di giudizio del giudizio civile, senza neppure incidentalmente pronunciarsi sulla responsabilità penale dell'imputato. Secondo

l'interpretazione della Cassazione, e cioè del “*diritto vivente*”, il giudice di appello, prima di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, deve compiere un esaustivo apprezzamento della responsabilità dell'imputato, alla luce dell'impugnazione proposta, eventualmente anche assolvendolo ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p., sicché, ove a tale ultima conclusione non giunga, con il dichiarare estinto il reato per prescrizione, deve affermarne implicitamente la colpevolezza, poiché nella sostanza la sentenza emessa ai sensi dell'art. 578 c.p.p. è una sentenza di condanna suscettibile anche di revisione.

Sotto questo profilo, il tentativo delle Sezioni Unite Calpitano di rendere compatibili i principi affermati dalle Sezioni Unite Tettamanti con l'interpretazione, convenzionalmente e eurounitariamente conforme, patrocinata dal giudice delle leggi con la sentenza n. 182/2021 non sembra cogliere nel segno per le ragioni già ampiamente esposte.

A fronte del “*diritto vivente*”, ribadito dalle Sezioni Unite Calpitano, non essendo possibile interpretare in maniera convenzionalmente conforme l'art. 578 c.p.p., secondo quanto stabilito a partire dalle c.d. sentenze gemelle nn. 348 e 349 del 2007 della Corte Costituzionale, è necessario sollevare nuovamente incidente di costituzionalità della predetta norma per contrasto con gli artt. 6, comma 2, CEDU e 117, comma 1, Cost. nella parte in cui stabilisce che il giudice dell'appello penale, che dichiara estinto per prescrizione il reato per cui è intervenuta in primo grado condanna, è tenuto a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili.

Spetta, infatti, alla Corte Costituzionale intervenire, a fronte del “*diritto vivente*”, nell'impossibilità di un'interpretazione convenzionalmente conforme della norma di diritto interno in contrasto con la CEDU, che procederà al necessario bilanciamento degli interessi e dei diritti fondamentali in gioco.

3.2. *Rispetto al diritto dell'Unione europea e segnatamente agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/UE/343 e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., quali parametri interposti degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost.*

Volendo esaminare la questione anche sul piano del diritto dell'U.E., anche in questo caso vanno richiamati i riferimenti già positivamente apprezzati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 182 del 2021.

In particolare, deve osservarsi che l'Unione europea ha emanato da tempo, ai sensi dell'art. 82 § 2 lett. b) TFUE, una specifica direttiva sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza (la direttiva del Parlamento e del Consiglio 2016/UE/343 del 9.3.2016, entrata in vigore il 1.4.2016, con obbligo di recepimento fino al 1.4.2018; la direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento con d. lgs. n. 188/2021).

Nel dettaglio, l'art. 3, rubricato “*Presunzione di innocenza*”, stabilisce che gli Stati Membri assicurano che agli indagati e imputati sia riconosciuta la presunzione di innocenza fino a quando non ne sia stata legalmente provata la colpevolezza. All'articolo 4, rubricato “*Riferimenti in pubblico alla colpevolezza*”, si afferma che gli Stati Membri adottano le misure necessarie per garantire che, fino a quando la colpevolezza di un indagato o imputato non sia stata legalmente provata, le dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche e le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino la persona come colpevole. Ciò lascia impregiudicati gli atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate

da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità. Il *Considerando 11* chiarisce che la direttiva si applica ai procedimenti penali nell'accezione data dall'interpretazione della Corte di Giustizia UE, fatta salva la giurisprudenza della Corte EDU. Il *Considerando 16* della direttiva chiarisce che la presunzione di innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l'indagato o imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Tali dichiarazioni o decisioni giudiziarie non dovrebbero rispecchiare l'idea che una persona sia colpevole. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati gli atti della pubblica accusa che mirano a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato, come l'imputazione, nonché le decisioni giudiziarie in conseguenza delle quali decorrono effetti di una pena sospesa, purché siano rispettati i diritti della difesa. Dovrebbero, altresì, restare impregiudicate le decisioni preliminari di natura procedurale, adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità, quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, purché non presentino l'indagato o imputato come colpevole. Prima di prendere una decisione preliminare di natura procedurale, l'autorità competente potrebbe prima dover verificare che vi siano sufficienti prove a carico dell'indagato o imputato tali da giustificare la decisione e la decisione potrebbe contenere un riferimento a tali elementi. Il *Considerando 17* della direttiva precisa che per "dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche" dovrebbe intendersi qualsiasi dichiarazione riconducibile a un reato proveniente da un'autorità coinvolta nel procedimento penale che ha ad oggetto tale reato, quali le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all'applicazione della legge, o da un'altra autorità pubblica, quali ministri e altri funzionari pubblici, fermo restando che ciò lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di immunità. Ai sensi dell'art. 13 della direttiva nessuna disposizione della stessa può essere interpretata in modo da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali garantiti dalla carta dei diritti fondamentali UE, dalla CEDU, da altre pertinenti disposizioni di diritto internazionale o dal diritto di qualsiasi Stato membro che assicurino un livello di protezione più elevato.

Come ha definitivamente chiarito la Corte di Giustizia UE (vedi Corte di Giustizia UE, I Sez., 13.6.2019, causa C-646/17, Moro, punti da 29 a 37), le direttive emanate ai sensi dell'art. 82, § 2, comma 1, TFUE, si applicano a qualunque procedimento penale, indipendentemente dal fatto che abbia o meno una dimensione transnazionale, nel senso di avere ad oggetto materie penali aventi dimensione transnazionale. Di conseguenza, devono essere tenute presenti in qualsiasi procedimento penale. Ciò comporta, come logico corollario, l'applicazione della Carta dei diritti fondamentali UE, ai sensi dell'art. 51, § 1, della medesima, che stabilisce che le disposizioni della Carta si applicano agli Stati Membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'U.E. (Corte di Giustizia UE, 26.2.2013, causa C-617/10, Akerberg Fransson, punto 17). Pertanto, nell'attuazione del diritto dell'U.E. non si può prescindere dall'art. 48 della CDFUE, e, siccome la Carta è equiparata ai Trattati (art. 6, § 1, TUE) e ne ha lo stesso valore giuridico, ne consegue che trattasi di diritto primario dell'UE.

Dunque, tutti i principi espressi dalla Corte EDU con riguardo alla presunzione di innocenza sancita dall'art. 6, comma 2, CEDU, possono ritenersi pienamente viventi ed operanti anche in ambito UE attraverso la citata direttiva e l'art. 48 della CDFUE (tenuto conto che il diritto alla presunzione di innocenza in esso sancito, conformemente all'art. 52, paragrafo 3, della CDFUE, ha significato e portata identici allo stesso diritto garantito dalla CEDU), con la conseguente possibilità di disapplicare le norme interne che dovessero porsi in contrasto con le norme UE aventi efficacia diretta.

Peraltro, trattandosi di questione che coinvolge diritti fondamentali che godono tutela sia in ambito UE che interno (vedi art. 27 Cost.), la relativa questione può essere sottoposta all'attenzione anche della Corte Costituzionale, ai sensi degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., come chiarito da Corte Cost. sentenze nn. 269/2017, 20/2019, 63/2019 e, da ultimo, 181/2024.

Secondo la Corte di Giustizia UE (vedi Corte di Giustizia UE, II Sez., 5.9.2019, causa C-377/18, Ah e altri), ai sensi dell'art. 4, § 1, prima frase, della direttiva 2016/UE/343, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure necessarie per garantire che, segnatamente, le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino un indagato o un imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Secondo il *Considerando 16* tali dichiarazioni o decisioni giudiziarie non dovrebbero rispecchiare l'idea che una persona sia colpevole. Nonostante l'articolo 4, § 1, della citata direttiva lasci agli Stati membri un margine di discrezionalità per l'adozione delle misure necessarie ai sensi di detta disposizione, resta il fatto che, come si evince dal *Considerando 48* di tale direttiva, il livello di tutela previsto dagli Stati membri non dovrebbe mai essere inferiore alle norme della Carta o della CEDU, segnatamente quelle sulla presunzione di innocenza. A tale riguardo, sottolinea la Corte del Lussemburgo (vedi punto 41), occorre rilevare che la presunzione di innocenza è sancita dall'art. 48 della CDFUE, il quale, come risulta dalle spiegazioni relative a quest'ultima, corrisponde all'articolo 6, commi 2 e 3, CEDU. Ne consegue che, conformemente all'articolo 52, § 3, della Carta, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 48 di quest'ultima occorre prendere in considerazione l'articolo 6, commi 2 e 3, CEDU, quale soglia di protezione minima. Sicché, in assenza di indicazioni precise nella direttiva 2016/UE/343 e nella giurisprudenza relativa all'articolo 48 della CDFUE su come debba stabilirsi se una persona sia presentata o meno come colpevole in una decisione giudiziaria, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 4, § 1, della direttiva 2016/UE/343 occorre ispirarsi alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'articolo 6, comma 2, CEDU (punto 42: nel caso di specie la Corte di Giustizia UE, proprio rifacendosi ad un precedente della Corte EDU, riteneva che l'articolo 4 della direttiva dovesse essere interpretato nel senso che non ostasse a che un accordo nel quale l'imputato riconosce la propria colpevolezza in cambio di una riduzione di pena, e che deve essere approvato da un giudice nazionale, menzioni espressamente quali coautori del reato non soltanto tale imputato ma anche altre persone imputate in un procedimento separato, che procede ordinariamente, a condizione, da un lato, che tale menzione sia necessaria per la qualificazione della responsabilità giuridica dell'imputato che ha concluso l'accordo, dall'altro, che il medesimo accordo indichi chiaramente che tali altre persone sono imputate in un procedimento penale distinto e che la loro colpevolezza non è stata legalmente accertata; in altra sentenza - Corte di Giustizia UE, I Sez., 19.9.2018, causa C-310/18 PPU, Milev -, la Corte ha affermato che l'art. 4, § 1, della direttiva 2016/UE/343 deve essere letto alla luce del *Considerando 16*, secondo il quale il rispetto della presunzione di innocenza non pregiudica le decisioni riguardanti, ad esempio, la custodia cautelare, purché non presentino l'indagato o imputato come colpevole. Ai sensi dello stesso *Considerando*, prima di prendere una decisione preliminare di natura procedurale, l'autorità competente potrebbe anzitutto dovere verificare che vi siano sufficienti prove a carico dell'indagato o imputato tali da giustificare la decisione e quest'ultima potrebbe contenere un riferimento a tali elementi. Da quanto precede risulta che, nell'ambito dei procedimenti penali, la direttiva in questione e, in particolare, i suoi artt. 3 e 4, § 1, non ostano all'adozione di decisioni preliminari di natura procedurale, come una decisione di mantenere una misura di custodia cautelare adottata da un'autorità giudiziaria, fondate sul sospetto o su indizi di reità, purché tali decisioni non presentino la persona detenuta come colpevole).

Alla luce di ciò, si dubita della conformità al diritto UE dell'art. 578 c.p.p., come interpretato dal “*diritto vivente*”, da ultimo ribadito dalla sentenza delle Sezioni Unite Calpitano.

Anche in questo caso, eventuali bilanciamenti con altri interessi o diritti tutelati dall'ordinamento U.E. (con riguardo, ad esempio, alla parte civile “vittima” del reato, come si evince dall'art. 16 della direttiva 2012/UE/29), spettano alla Corte Costituzionale.

Al riguardo, vanno richiamate le argomentazioni con le quali la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 12 del 2016, relativamente alle questioni sollevate in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p. nella parte in cui non consente al giudice penale di condannare l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile in caso di proscioglimento per qualsiasi causa, compreso il vizio totale di mente, ha superato i profili riguardanti l'asserita violazione anche del diritto dell'U.E.

Invero, si legge testualmente nella sentenza: “*non giova, altresì, alle tesi del giudice a quo il richiamo alla direttiva 25 ottobre 2012, n. 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato: richiamo destinato, peraltro, a fungere da mero argomento di supporto delle altre doglianze, non avendo il rimettente evocato i parametri costituzionali che imporrebbero – in ipotesi – l'adeguamento dell'ordinamento italiano alle istanze sovranazionali richiamate (ossia gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost.). Al riguardo, è sufficiente osservare che l'obbligo degli Stati membri – sancito dall'art. 16, paragrafo 1, della citata direttiva – di garantire alla vittima «il diritto di ottenere una decisione in merito al risarcimento da parte dell'autore del reato nell'ambito del procedimento penale entro un ragionevole lasso di tempo», risulta espressamente subordinato alla condizione che «il diritto nazionale [non] preveda che tale decisione sia adottata nell'ambito di un altro procedimento giudiziario». Il che è proprio quanto si verifica, secondo l'ordinamento italiano, nell'ipotesi in esame”.*

Conclusivamente, va anche rilevato che, contrariamente a quanto sostenuto dalle Sezioni Unite Calpitano (vedi punto 8 del *Considerato in diritto*), la protezione giuridica offerta al diritto di difesa dell'imputato dall'interpretazione dell'art. 578, comma 1, c.p.p. resa dal “*diritto vivente*” rappresentato dalle Sezioni Unite Tettamanti non appare per nulla maggiore di quella offerta dalla CEDU e dal diritto dell'Unione europea, atteso che espone l'imputato ad un improprio giudizio di colpevolezza tutte le volte in cui, per la maturata estinzione del reato per prescrizione, di tale aspetto della vicenda giudiziaria il giudice di appello non dovrebbe più curarsi. Invero, si ribadisce, pur a fronte della maturata prescrizione, le Sezioni Unite Tettamanti obbligano il giudice dell'impugnazione, sulla base del principio devolutivo, ad una preliminare ed approfondita valutazione degli aspetti penali della vicenda, che può condurre all'assoluzione dell'imputato, ma anche alla sua implicita affermazione di colpevolezza. La “medaglia”, dunque, deve essere osservata da entrambe le facce e non limitarsi a quella apparentemente più favorevole.

3.3. Rispetto agli artt. 3 e 27, comma 2, Cost.

L'intervento correttivo della Corte Costituzionale potrebbe tradursi nella declaratoria di incostituzionalità dell'art. 578, comma 1, c.p.p. per come interpretato dal “*diritto vivente*”, così da attribuire cogenza ai principi affermati nella sentenza interpretativa di rigetto n. 182/2021 (ed è l'ipotesi subordinata che si prospetta alla Corte).

Tuttavia, una simile soluzione rischierebbe di non tenere conto dell'evoluzione legislativa che c'è stata in conseguenza proprio della sentenza n. 182 del 2021 e della diversa architettura di sistema scaturita dalla riforma c.d. Cartabia circa i rapporti tra azione penale e azione civile nell'ambito del processo penale, che vale la pena di riassumere brevemente.

Invero, si è visto che, con riguardo all'istituto dell'improcedibilità di cui all'art. 344-bis c.p.p., il legislatore ha ritenuto di percorrere una strada diversa da quella di cui all'art. 578, comma 1, c.p.p. Infatti, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alla restituzione o al risarcimento del danno, cagionato dal reato, a favore della parte civile, con la declaratoria di improcedibilità il giudice di appello (o la Corte di cassazione), verificata l'ammissibilità dell'impugnazione, deve rinviare per la prosecuzione del giudizio al giudice o alla Sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile (art. 578, comma 1-bis, c.p.p.). A fondamento di tale opzione normativa sono state poste certamente ragioni di alleggerimento del carico di lavoro delle Corti penali, ma anche, se non soprattutto, la necessità di sviluppare il percorso esegetico seguito dalla giurisprudenza costituzionale relativa all'art. 578, comma 1, c.p.p., che si basa sul presupposto che, per non incorrere in violazioni della presunzione d'innocenza dell'imputato, è necessario restringere l'oggetto di accertamento al solo diritto del danneggiato al risarcimento del danno, dopo lo spartiacque del giudicato. È stato, pertanto, ritenuto ragionevole attribuire il compito di decidere al giudice civile, in una situazione in cui devono essere verificati gli estremi della responsabilità civile, senza poter accertare nemmeno incidentalmente la responsabilità penale.

È certamente vero che l'istituto dell'improcedibilità opera sul piano processuale (vedi Cass. pen. sez. V, 5.11.2021, n. 334/22, anche se, sottolinea la Cassazione, *"l'inquadramento processuale della norma di cui all'art. 344-bis c.p.p. non esclude che l'istituto abbia anche ripercussioni sostanziali, anche connesse all'indubbia novità dell'istituto che di fatto rileva in plurimi ambiti, ma esse rilevano quale mero effetto consequenziale all'improcedibilità dell'azione alla scadenza del termine fissato dal legislatore per la durata "ragionevole" del giudizio di impugnazione"*: vedi punto 4.1.3. del *Considerato in diritto*), estinguendo l'azione penale, mentre quello della prescrizione opera sul piano sostanziale, estinguendo il reato. Tuttavia, ai fini che qui interessa, e cioè ai fini della tutela della presunzione di innocenza come tutelata in ambito costituzionale (art. 27 comma 2 Cost.) ed europeo (CEDU e diritto dell'UE), in entrambi i casi le pronunce determinano una interruzione del giudizio penale, senza essere giunti all'accertamento definitivo della responsabilità penale dell'imputato. In tutti e due i casi sorge un'esigenza di tutela del diritto dell'imputato alla presunzione di innocenza, come detto, tutelata in ambito interno ed europeo, sicché, appare del tutto irragionevole una disparità di trattamento tra le due fattispecie (l'una – l'improcedibilità – applicabile in relazione alle impugnazioni aventi ad oggetto reati commessi dopo l'1.1.2020 – l'altra – la prescrizione – operante in ordine alle impugnazioni aventi ad oggetto reati commessi fino al 31.12.2019).

D'altra parte, come la prescrizione, anche l'improcedibilità di cui all'art. 344-bis c.p.p. è rinunciabile da parte dell'imputato (art. 344-bis, comma 7, c.p.p.). Pertanto, in relazione alla fattispecie di cui all'art. 578, comma 1-bis, c.p.p., come non esiste un diritto dell'imputato, che non ha chiesto la prosecuzione del processo, ma che ha impugnato la sentenza di condanna, anche al risarcimento del danno, a fini penali, ad una cognizione piena della sua responsabilità penale, così non si giustifica, sulla base del *"diritto vivente"* ribadito da Sezioni Unite Calpitano, che l'imputato, che non ha rinunciato alla prescrizione, ma che ha

impugnato la sentenza di condanna, anche al risarcimento del danno, a fini penali, debba godere della possibilità di una valutazione piena della sua responsabilità penale da parte del giudice di appello, semplicemente per la presenza della costituita parte civile. A tale fine, infatti, è sufficiente ad assicurare il diritto di difesa dell'imputato (nonché il suo diritto alla presunzione di innocenza) la previsione di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p., che gli assicura, in qualsiasi stato e grado del processo, l'assoluzione in presenza di evidenza della prova di innocenza. Il diritto, invece, ad un esame pieno della sua responsabilità penale, imposto dal "diritto vivente", non solo appare del tutto irragionevole e ingiustificato, a fronte dell'analogo istituto di cui all'art. 344-bis c.p.p. e della previsione di cui al comma 1-bis dell'art. 578 c.p.p., ma appare foriero di potenziali conseguenze pregiudizievoli sotto il profilo della tutela del diritto alla presunzione di innocenza, poiché, nell'ipotesi in cui il giudice di appello ritenga che non sussistano i presupposti per assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 530 cpv. c.p.p., e, quindi, dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, implicitamente ed incidentalmente ne afferma la colpevolezza in relazione al fatto-reato ascrittogli, subito dopo passando ad esaminare, in riferimento al medesimo fatto-reato, produttivo di danno, la sua responsabilità civile, così da correre concretamente il rischio della violazione della presunzione di innocenza come tutelata dall'art. 6, comma 2, CEDU e dal diritto dell'Unione europea.

Quanto al necessario bilanciamento dei contrapposti interessi (tutela della presunzione di innocenza/ragionevole durata del giudizio in punto di responsabilità civile), deve osservarsi che l'opzione seguita dal legislatore con l'inserimento del comma 1-bis dell'art. 578 c.p.p. costituisce, sotto questo profilo, un esempio di equilibrato bilanciamento, che certamente può, ed anzi deve, essere tenuto presente in questa sede al fine di adeguare il disposto di cui all'art. 578, comma 1, c.p.p. agli invocati parametri costituzionali, convenzionali ed eurounitari. Invero, innanzitutto, come la stessa Corte Costituzionale ha ricordato, la norma di cui all'art. 578 c.p.p. rappresenta un'eccezione nel rapporto che regola l'esercizio dell'azione civile nel processo penale (vedi Corte Cost. n. 176/2019), che non viene pregiudicato nell'ipotesi in cui alla pronuncia di non doversi procedere per estinzione del reato da parte del giudice di appello non dovesse fare seguito la conferma delle statuizioni civili da parte dello stesso giudice di appello penale. La costituzione di parte civile nel processo penale interrompe il decorso della prescrizione del diritto al risarcimento del danno con effetti permanenti fino al passaggio in giudicato della sentenza che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione, cominciando a decorrere nuovamente da tale data (Cass. civ. sez. III, 20.6.1978, n. 3036). Peraltro, la sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato (come del resto la pronuncia *ex art. 344-bis* c.p.p.) non avrebbe alcun effetto nell'eventuale giudizio civile di risarcimento del danno. Quanto al diritto della parte civile di ottenere in tempi ragionevoli il risarcimento del danno patito per effetto del reato, diritto costituzionalmente tutelato ai sensi dell'art. 111, comma 2, Cost, deve osservarsi che lo stesso sarebbe certamente assicurato dalla prosecuzione del giudizio dinanzi al giudice civile, che, quindi, come osservato dalla Cassazione (vedi Cass. pen. sez. un., 25.5.2023, n. 38841) a proposito dell'analoga disposizione di cui all'art. 573, comma 1-bis, c.p.p., non dovrebbe essere neppure riassunto dinanzi al giudice civile competente per grado, ma semplicemente proseguirebbe, assicurando, peraltro, la piena utilizzabilità delle prove acquisite nel processo penale (oltre che di quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile). D'altra parte, il diritto alla ragionevole durata del giudizio a fini civili dovrebbe, in ogni caso, cedere il passo di fronte ad altri diritti costituzionalmente e convenzionalmente tutelati, quali il diritto di difesa dell'imputato e, come nel caso di specie, il suo diritto a vedersi presumere innocente fino all'accertamento definitivo della sua colpevolezza.

Sul punto, si richiamano le argomentazioni con le quali la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 12 del 2016, relativamente alle questioni sollevate in ordine alla legittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p. nella parte in cui non consente al giudice penale di condannare l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile in caso di proscioglimento per qualsiasi causa, compreso il vizio totale di mente, ha superato i profili riguardanti l'asserita violazione del principio di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, secondo periodo, Cost.), ovvero il richiamo all'art. 6 CEDU nella parte in cui tutela anche i diritti civili.

Invero, si legge testualmente nella sentenza: *“con riguardo, infine, all'asserita violazione del principio di ragionevole durata del processo (art. 111, secondo comma, secondo periodo, Cost.), questa Corte ha ripetutamente affermato che – alla luce dello stesso richiamo al connotato di «ragionevolezza», che compare nella formula costituzionale – possono arrecare un vulnus a quel principio solamente le norme «che comportino una dilatazione dei tempi del processo non sorrette da alcuna logica esigenza» (ex plurimis, sentenze n. 23 del 2015 n. 63 e n. 56 del 2009, n. 148 del 2005). Tale ipotesi non è ravvisabile nel caso considerato. La preclusione della decisione sulle questioni civili, nel caso di proscioglimento dell'imputato per qualsiasi causa – compreso il vizio totale di mente – se pure procrastina la pronuncia definitiva sulla domanda risarcitoria del danneggiato, costringendolo ad instaurare un autonomo giudizio civile, trova però giustificazione, come già rimarcato, nel carattere accessorio e subordinato dell'azione civile proposta nell'ambito del processo penale rispetto alle finalità di quest'ultimo, e segnatamente nel preminente interesse pubblico (e dello stesso imputato) alla sollecita definizione del processo penale che non si concluda con un accertamento di responsabilità, riportando nella sede naturale le istanze di natura civile fatte valere nei suoi confronti. Ciò, in linea, una volta ancora, con il favore per la separazione dei giudizi cui è ispirato il vigente sistema processuale. [...] Parimenti non probanti appaiono, da ultimo, i riferimenti alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo operati dalla parte privata: anche in questo caso, con semplice funzione rafforzativa delle denunciate violazioni degli artt. 24 e 111 Cost., non figurando tra i parametri dell'odierno scrutinio quello più direttamente conferente (l'art. 117, primo comma, Cost.). La Corte di Strasburgo è, in effetti, costante nel riconoscere che, nella misura in cui la legislazione nazionale accordi alla vittima del reato la possibilità di intervenire nel processo penale per difendere i propri interessi tramite la costituzione di parte civile, tale diritto va considerato un «diritto civile» agli effetti dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, con conseguente spettanza, alla vittima stessa, delle garanzie in tema di equo processo ivi stabilite, compresa quella relativa alla ragionevole durata (Grande Camera, sentenza 12 febbraio 2004, Perez contro Francia; in senso conforme, tra le altre, sezione terza, sentenza 25 giugno 2013, Associazione delle persone vittime del sistema s.c. Rompetrol s.a. e s.c. Geomin s.a. e altri contro Romania; Grande Camera, sentenza 20 marzo 2009, Gorou contro Grecia). In questa logica, la Corte europea si è, peraltro, specificamente occupata, in più occasioni, dell'ipotesi del mancato esame della domanda della parte civile per essersi il procedimento penale chiuso con provvedimento diverso dalla condanna dell'imputato, in applicazione di una regola condivisa – sia pure con diverse varianti e gradazioni – da plurimi ordinamenti nazionali. Tale regime non è stato affatto ritenuto, in sé e per sé, contrastante con le garanzie convenzionali. La violazione dell'art. 6 della CEDU, in particolare sotto il profilo del diritto di accesso ad un tribunale, è stata ravvisata dai giudici di Strasburgo solo in due ipotesi. In primo luogo, quando la vittima del reato non fruisca di altri rimedi accessibili ed efficaci per far valere le sue pretese (sezione terza, sentenza 25 giugno 2013, Associazione delle persone*

vittime del sistema s.c. Rompetrol s.a. e s.c. Geomin s.a. e altri contro Romania; sezione prima, sentenza 4 ottobre 2007, Forum Maritime s.a. contro Romania): rimedi che, nell'ordinamento italiano, sono invece offerti dalla possibilità di rivolgersi al giudice civile. In secondo luogo, la violazione è stata riscontrata allorché il concreto funzionamento del meccanismo frustra indebitamente le legittime aspettative del danneggiato, come nel caso in cui la prescrizione della responsabilità penale dell'autore del reato, impeditiva dell'esame della domanda civile, sia imputabile a ingiustificati ritardi delle autorità giudiziarie nella conduzione del procedimento penale (Grande Camera, sentenza 2 ottobre 2008, Atanasova contro Bulgaria; sezione prima, sentenza 3 aprile 2003, Anagnostopoulos contro Grecia): malfunzionamento che non dipende, peraltro, dalla norma e che comunque non viene in considerazione nell'ipotesi qui in esame." (Corte Cost. n. 12/2016).

D'altronde, come chiarito ancora di recente dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU, grande camera, 24.9.2024, Fabbri e altri c. San Marino), il fatto che la chiusura di un procedimento penale impedisca la pronuncia di una decisione relativa a domande civili nell'ambito di tale procedimento penale non costituisce, in linea di principio, una violazione del diritto di accesso ad un Tribunale se la cessazione di tale procedimento penale si basa su motivi giuridici non applicati in modo arbitrario o irragionevole e se il ricorrente disponeva *ab initio* di un altro mezzo di ricorso atto a consentirgli di ottenere una decisione sulle sue pretese di carattere civile. Anche sotto il profilo del rispetto di un termine ragionevole per la trattazione della causa civile, spetta agli Stati membri organizzare i propri sistemi giudiziari in modo tale da che i propri Tribunali possano garantire a ciascuno il diritto di ottenere una decisione definitiva sulle controversie relative ai propri diritti e obblighi civili in tempi ragionevoli, e la ragionevolezza della durata del procedimento deve essere valutata in funzione delle circostanze del caso, verificando la complessità del caso, il comportamento del ricorrente e quello delle Autorità competenti, nonché la posta in gioco degli interessati.

Nel caso di specie, premesso che le parti civili disponevano *ab initio* della possibilità di esercitare autonomamente l'azione civile dinanzi ai giudici civili, in ogni caso la prospettiva della prosecuzione del giudizio di appello in sede civile, in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, assicura non solo il pieno accesso alla tutela giudiziaria, ma anche una risposta di giustizia in tempi ragionevoli.

Infine, la prospettata assimilazione della fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 578 c.p.p., rispetto a quella di cui al comma 1-bis del medesimo articolo, non frustrerebbe le aspettative dell'imputato (ovvero della stessa parte civile) a che il giudizio di appello, con riferimento alle residue questioni civili, si svolga nel merito dinanzi al giudice dell'appello penale, giacché l'eventualità che il giudizio si svolga ad un certo punto dinanzi al giudice dell'appello civile è prospettiva già esistente, tenuto conto del disposto dell'art. 622 c.p.p., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. pen. sez. un., 18.7.2013, n. 40109, imp. Sciortino, e Cass. pen. sez. un., 28.1.2021, n. 22065, imp. Cremonini).

Sotto quest'ultimo profilo, del resto, l'originaria introduzione del comma 1-bis dell'art. 578 c.p.p., ad opera della legge n. 134/2021 - a differenza dell'introduzione da parte del d. lgs. n. 150/2022 del comma 1-bis nell'art. 573 c.p.p., che è stata collegata anche alla modifica apportata dal medesimo decreto all'art. 78, comma 1 lett. d), c.p.p. (vedi Cass. pen. sez. un., 25.5.2023, n. 38841), così da ancorarne l'operatività a quei processi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta successivamente all'entrata in vigore del d. lgs. n. 150/2022 -, è avvenuta autonomamente, a seguito dell'introduzione dell'istituto di cui all'art. 344-bis c.p.p. Pertanto, la sua efficacia non risulta ricollegabile al momento in cui è avvenuta la costituzione

di parte civile. In buona sostanza, se alla data di entrata in vigore della legge n. 134/2021, con riguardo ad impugnazioni relative a processi aventi ad oggetto reati commessi dopo l'1.1.2020, risultava già costituita la parte civile, l'art. 578, comma 1-*bis*, c.p.p. ha comunque piena efficacia, essendo ancorata la sua operatività esclusivamente all'istituto dell'improcedibilità di cui all'art. 344-*bis* c.p.p. Ne consegue che, anche sotto questo aspetto, non vi è alcuna preclusione nell'estendere, in via pretoria costituzionale, la disciplina di cui al comma 1-*bis* dell'art. 578 c.p.p. alla fattispecie di cui al comma 1 della medesima disposizione, poiché, come nel primo caso il legislatore ha ritenuto recessiva, a seguito dell'eventuale declaratoria di improcedibilità dell'azione penale, l'eventuale aspettativa delle parti private (imputato e/o parte civile già costituita al momento dell'entrata in vigore della norma) a che il processo fosse definito nel merito, anche con riferimento alle questioni civili, dal giudice penale, così allo stesso modo può ritenersi recessiva analoga aspettativa riguardo alla sopravvenuta declaratoria di estinzione del reato per prescrizione.

In conclusione, ai fini di rendere costituzionalmente legittimo il disposto dell'art. 578, comma 1, c.p.p. l'intervento "correttivo" non dovrebbe limitarsi alla declaratoria di illegittimità della norma, come interpretata dal "*diritto vivente*", ma dovrebbe spingersi a renderla conforme all'analoga disposizione di cui al comma 1-*bis* del medesimo art. 578 c.p.p. (con eventuale estensione, in via derivata, anche rispetto al comma 1-*ter* della citata disposizione), in tale modo eliminando, altresì, irragionevoli disparità di trattamento tra imputati, a fronte di situazioni del tutto analoghe, determinate semplicemente sulla base della data del commesso reato.

Invero, solo per avere commesso il reato in epoca successiva all'1.1.2020, a fronte di un'identica situazione (interruzione del processo senza un'affermazione definitiva di responsabilità penale), l'imputato godrebbe di una tutela maggiore rispetto al diritto alla presunzione di innocenza di quella di cui godrebbe l'imputato di un reato commesso fino al 31.12.2019. Quest'ultimo, infatti, anche a fronte di un'interpretazione conforme dell'art. 578 comma 1 c.p.p. ai parametri costituzionali ed europei, permanendo il giudizio sugli interessi civili dinanzi al giudice dell'impugnazione penale, correrebbe comunque il rischio di violazioni del suo diritto ad essere presunto innocente, rischio che il legislatore ha voluto definitivamente escludere per l'autore di un reato commesso dall'1.1.2020, trasferendo il residuale giudizio sulle questioni civili nella sua sede naturale, e cioè dinanzi al competente giudice civile.

D'altronde, non può neppure tacersi che ben potrebbero verificarsi fattispecie in cui al medesimo imputato, nell'ambito dello stesso processo, risultano contestati fatti commessi prima dell'1.1.2020 e fatti commessi successivamente, con la conseguenza che, verificatesi, per ipotesi, le condizioni previste dai commi 1 (con riguardo ai fatti commessi prima dell'1.1.2020) e 1-*bis* (in relazione ai fatti commessi successivamente all'1.1.2020) dell'art. 578 c.p.p., la presenza della parte civile determinerebbe l'operatività di due diverse discipline in maniera del tutto irragionevole.

Come è noto, secondo il costante orientamento della Corte Costituzionale, si ha violazione dell'art. 3 Cost. quando situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso (*ex plurimis* Corte Cost. n. 340/2004).

In subordine, comunque, ove la Corte ritenga non equiparabili le situazioni previste dai commi 1 e 1-*bis* dell'art. 578 c.p.p., la questione di legittimità costituzionale viene in ogni caso sollevata con riferimento all'art. 6, comma 2, CEDU, quale parametro interposto dell'art.

117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/UE/343 e art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., quali parametri interposti degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., nella parte in cui l'art. 578 comma 1 c.p.p. viene interpretato secondo il "*diritto vivente*" rappresentato dalle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione Tettamanti e Calpitano, e non nel senso già fatto proprio dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 182/2021.

P. Q. M.

LA CORTE

visto l'art. 23 della legge n. 87/1953

solleva, in via principale, di ufficio, questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 6, comma 2, CEDU, quale parametro interposto dell'art. 117, comma 1, Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/UE/343 e art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., quali parametri interposti degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., nonché in relazione agli artt. 3 e 27, comma 2, Cost., con riferimento all'art. 578, comma 1, c.p.p., nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello (o la Corte di cassazione), nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili, e non prevede, invece, che, analogamente alla norma di cui al comma 1-bis dell'art. 578 c.p.p., se l'impugnazione non è inammissibile, il giudice di appello (o la Corte di cassazione) rinviino per la prosecuzione al giudice o alla sezione civile competente nello stesso grado, che decidono sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile;

in via subordinata, solleva, di ufficio, questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art. 6, comma 2, CEDU, quale parametro interposto dell'art. 117, comma 1, Cost., e in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/UE/343 e art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E., quali parametri interposti degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., con riferimento all'art. 578, comma 1, c.p.p., per come interpretato dal "*diritto vivente*" rappresentato dalle sentenze delle Sezioni Unite della Cassazione n. 35490/09 imp. Tettamanti e n. 36208/2024, Calpitano c/ Moscuza, nella parte in cui si afferma che "*nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito*".


Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e la sospensione del presente giudizio.

Dispone che la presente ordinanza sia notificata al sig. Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché comunicata al sig. Presidente della Camera dei Deputati ed al sig. Presidente del Senato.


Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Lecce all'esito della camera di consiglio del 13.12.2024

Il Consigliere est.
Giuseppe Biondi




Il Presidente
Francesco Ottaviano



Depositata oggi:

13.12.24


IL CANCELLIERE
FORNITTO